

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 dicembre 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 marzo 2004, n. 0100/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale n. 8/2003 (testo unico in materia di posto e tempo libero). Approvazione . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 aprile 2004, n. 0118/Pres.

Regolamento applicativo della «misura b) - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 aprile 2004, n. 0119/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata. Approvazione Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 44.

Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 45.

Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2004, n. 46/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).
Pag. 17

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 agosto 2004, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8. Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico Pag. 22

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. 24.

Concessione di contributo al comune di Rivisondoli (L'Aquila) per la ristrutturazione e l'ampliamento delle opere per la stabilità del manto nevoso nel bacino sciistico di Monte Pratello Pag. 28

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. 25.

Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo Pag. 29

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
31 marzo 2004, n. 0100/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale n. 8/2003 (testo unico in materia di posto e tempo libero). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 28 aprile 2004)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8, recante il «Testo unico in materia di sport e tempo libero»;

Visti in particolare gli articoli 12, 13, 17, 18 della legge predetta, che demandano a successiva normativa regolamentare i criteri di priorità e di esclusione degli incentivi, i criteri e le modalità di concessione dei benefici previsti, nonché la determinazione della spesa ammissibile, concernenti rispettivamente il sostegno alle attività e manifestazioni sportive e del tempo libero, la tutela del talento sportivo ed il sostegno della pratica sportiva dei soggetti diversamente dotati;

Visto il regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui alla normativa predetta predisposto dalla direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, recante il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 631 del 19 marzo 2004;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 31 marzo 2004

ILLY

Regolamento per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione degli incentivi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), di seguito denominata legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI
DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono accedere agli incentivi di cui all'art. 11 della legge i comuni, enti ed istituzioni pubbliche e private, società ed associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro.

Art. 3.

Tipologia delle iniziative

1. Le iniziative di cui all'art. 11 della legge vengono suddivise nelle seguenti tre categorie:

- a) manifestazioni sportive e corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti;
- b) iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero e iniziative di informazione dei danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti;
- c) attività promozionali, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.

2. Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono destinate in misura non inferiore al 50% alle iniziative rientranti nella categoria di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 4.

Casi di esclusione

1. Costituiscono casi di esclusione dagli incentivi previsti dall'art. 11 della legge:

- a) le manifestazioni sportive, di rilievo nazionale ed internazionale, che si svolgono interamente fuori del territorio della Regione;
- b) le manifestazioni sportive e le iniziative di interesse regionale, le attività promozionali, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport, nonché i convegni e i corsi di formazione, che si svolgono al di fuori del territorio regionale ed i cui soggetti organizzatori non hanno sede legale ovvero domicilio nel territorio regionale;
- c) le iniziative di studio e ricerca, le pubblicazioni e le iniziative di informazione che non sono mirate alla conoscenza della situazione del settore dello sport e del tempo libero nella Regione, ovvero alla divulgazione nella Regione stessa;
- d) le manifestazioni sportive organizzate da enti o società che hanno registrato tra i propri atleti l'assunzione di sostanze dopanti;
- e) le iniziative la cui spesa ritenuta ammissibile sia inferiore ad euro 2.500,00.

Art. 5.

Criteri

1. Nell'ambito delle categorie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e c) sono considerate prioritarie le iniziative che rientrano in uno o più delle seguenti fattispecie:

- a) manifestazioni sportive di rilevanti dimensioni ed importanza, in relazione al numero dei soggetti coinvolti nell'organizzazione, alla professionalità degli organizzatori e degli eventuali formatori, al rilievo dato all'iniziativa da parte dei mezzi di comunicazione ed all'impatto sociale e territoriale nella Regione;
- b) iniziative sportive di rilievo nazionale ed internazionale organizzate da soggetti che hanno sede nella Regione;
- c) manifestazioni sportive con finalità di scambio di esperienze, di partecipazione e di collaborazione in ambito europeo ed extraeuropeo;
- d) manifestazioni sportive, anche con modalità competitive, organizzate da circoli ricreativi aziendali aventi sede nella Regione, per discipline che coinvolgono un rilevante numero di partecipanti;
- e) iniziative per i giovani in età scolare, nonché manifestazioni sportive svolte in collaborazione con istituti scolastici ed altresì settimane bianche o settimane verdi organizzate da istituti scolastici;
- f) manifestazioni sportive che promuovono in particolare lo sviluppo della pratica sportiva femminile;
- g) formazione ed aggiornamento di elevata qualità in relazione alla professionalità dei docenti, all'impatto sociale di formazione e di comunicazione dell'iniziativa, nonché alle dimensioni della stessa e alla sua diffusione;
- h) iniziative che promuovono l'attività motoria sportiva rivolta a particolari fasce di età o che contribuiscono all'integrazione delle situazioni di disagio, con particolare attenzione ai soggetti diversamente dotati.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge sono considerate in ogni caso prioritarie le manifestazioni organizzate da enti o società che dimostrino di svolgere una significativa attività di promozione antidoping.

3. Nell'ambito della categoria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono considerate prioritarie le seguenti iniziative:

a) iniziative caratterizzate da elevata qualità di promozione e valorizzazione della cultura e dei valori della pratica dello sport, in relazione al livello di professionalità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione ed alla rilevanza dell'impatto sociale e territoriale;

b) iniziative di promozione e di valorizzazione della pratica dello sport destinate alle scuole.

4. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno individuato per soddisfare le istanze ammissibili a contributo, si provvede ad individuare, nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui ai commi 1 e 3, le istanze che, per la qualità delle iniziative proposte, sono maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento degli obiettivi indicati dalla legge.

Art. 6.

Spesa ammissibile ed entità degli incentivi

1. Sono ammissibili agli incentivi le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, che siano espressamente riferibili alla realizzazione dell'iniziativa e precisamente:

a) costi relativi al trasferimento, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, nonché spese per il vitto, per atleti, tecnici, arbitri, dirigenti, relatori, docenti e collaboratori;

b) compensi per docenti;

c) spese organizzative e spese per arbitri, giudici di gara, cronometristi;

d) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi dell'iniziativa;

e) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle federazioni e alle organizzazioni sportive;

f) acquisto di premiazioni medaglie e trofei;

g) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

h) stampa di inviti e locandine per la pubblicizzazione dell'iniziativa;

i) spese per l'assistenza sanitaria;

l) costi relativi all'affidamento di incarichi per studi e ricerche, nonché spese relative alla stampa ed alla diffusione.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali interessi passivi o sopravvenienze passive, le spese per il funzionamento della sede, le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili che, seppure necessari allo svolgimento dell'attività oggetto d'intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario per un lungo periodo.

3. Nel caso di cui all'art. 12, comma 3 della legge, le domande devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'inizio dell'iniziativa e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno in cui si svolge l'iniziativa.

4. L'incentivo è determinato in misura non superiore al 70% della spesa ammissibile.

Art. 7.

Rendicontazione

1. I beneficiari rendicontano con le modalità previste all'art. 12, comma 4 della legge, indicando altresì tutti gli altri eventuali contributi pubblici ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

Capo III

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE

Art. 8.

Beneficiari dei finanziamenti e casi di esclusione

1. Possono beneficiare del finanziamento previsto a favore del Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera - FIDAL - dall'art. 16, comma 1, lettera a) della legge i seguenti soggetti:

a) atleti e atlete in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:

1) risiedere nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

2) essere tesserati/e da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del comitato, in società sportive affiliate alla FIDAL regionale; tale periodo non si considera

interrotto dall'espletamento del servizio militare, con tesseramento per gruppo sportivo militare, limitatamente ai primi dodici mesi di permanenza nello stesso;

3) appartenere, nell'anno di presentazione della domanda da parte del comitato, ad una delle seguenti categorie: allievi, juniores, promesse, seniores, e comunque non aver superato, al 31 dicembre dell'anno precedente, il 27° anno di età;

4) essersi classificati/e, nel precedente anno sportivo, dal primo al decimo posto in una delle graduatorie italiane relative alle categorie: cadetti/e, allievi/e, juniores, promesse, seniores;

b) atleti/e che, pur avendo superato il 27° anno di età al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, vengano chiamati a rivestire la maglia azzurra in occasione di manifestazioni ufficiali, quali Olimpiadi, Campionati europei e mondiali, Giochi del Mediterraneo, incontri tra rappresentative nazionali assolute, oppure vincano un titolo italiano assoluto;

c) medici sportivi e docenti universitari, purché operanti in istituti scientifici o università della Regione nell'ambito dei programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con la FIDAL;

d) tecnici tesserati FIDAL, purché allenatori di atleti/e di cui alle lettere a) e b);

e) società sportive affiliate alla FIDAL del Friuli-Venezia Giulia, alle quali siano tesserati gli atleti/e di cui alle lettere a) e b).

2. Possono beneficiare del finanziamento previsto a favore del Comitato regionale del CONI, dall'art. 16, comma 1, lettera b) della legge i seguenti soggetti:

a) atleti/e in possesso di tutti i requisiti sottoindicati:

1) età compresa tra i 12 e i 20 anni; gli atleti che superino il limite di età nel corso del quadriennio olimpico possono tuttavia beneficiare ugualmente degli incentivi previsti dalla legge fino al termine dello stesso quadriennio;

2) risiedere nel territorio del Friuli-Venezia Giulia;

3) essere tesserati/e da almeno due anni consecutivi, compreso quello di presentazione della domanda da parte del comitato, in società sportive del Friuli-Venezia Giulia;

4) essere riconosciuti dal comitato stesso quali atleti di talento, in base al conseguimento di risultati agonistici di elevato livello nazionale, secondo i parametri stabiliti dalle rispettive federazioni;

b) medici sportivi e docenti universitari, purché operanti in istituti scientifici o università della Regione nell'ambito dei programmi di studio e di sorveglianza medica da realizzarsi mediante convenzioni con il CONI;

c) tecnici iscritti al CONI del Friuli-Venezia Giulia, purché allenatori degli atleti/e di cui alla lettera a);

d) società sportive affiliate al CONI del Friuli-Venezia Giulia in cui sono tesserati/e gli atleti/e di cui alla lettera a).

3. Il comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera - FIDAL - e il Comitato regionale del CONI destinano non meno del 60% del finanziamento annuale in favore di atleti e atlete.

4. Sono esclusi dal finanziamento tutti i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia stata accertata l'assunzione o la diffusione di sostanze dopanti.

Art. 9.

Criteri e modalità di concessione e di rendicontazione

1. I benefici sono concessi ai soggetti di cui all'art. 8, commi 1 e 2, sulla base di programmi annuali che il comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera - FIDAL - e il Comitato regionale del CONI trasmettono alla struttura regionale competente in materia di sport e tempo libero a corredo della domanda, unitamente al preventivo di spesa e alla relazione illustrativa.

2. Il termine di presentazione delle domande dei finanziamenti di cui all'art. 16 della legge è fissato al 31 marzo di ogni anno.

3. In sede di rendicontazione il Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera - FIDAL - e il comitato regionale del CONI producono, entro i termini stabiliti dal decreto di concessione, la documentazione prevista dall'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché l'elenco dei beneficiari.

4. Rispetto al preventivo di spesa relativo al programma di cui al comma 1 sono riconosciute, in sede di rendicontazione, eventuali variazioni compensative entro il limite massimo del 10% dell'importo previsto per ciascuna categoria di spesa.

Art. 10.

Obblighi dei beneficiari

1. Gli atleti/e ammessi ai benefici di cui al presente capo sono tenuti a:

a) apporre sugli indumenti sportivi il logo indicato dalla Regione ed impegnarsi ad esibirlo in tutte le manifestazioni;

b) partecipare, salvo impegni con la rispettiva Nazionale italiana e salvo i casi di accertato impedimento, alle convocazioni della rappresentativa regionale, alle manifestazioni agonistiche o promozionali ed alle verifiche tecniche individuate annualmente dai competenti organi interni della FIDAL e del CONI.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEGLI INCENTIVI
DI CUI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE

Art. 11.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui all'art. 18, comma 1 della legge le associazioni sportive di soggetti diversamente dotati.

Art. 12.

Tipologia delle iniziative

1. Le iniziative di cui all'art. 18, comma 1 della legge vengono suddivise nelle seguenti categorie:

a) manifestazioni sportive;

b) acquisto di mezzi necessari al trasporto, acquisto di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.

Art. 13.

Spesa ammissibile

1. Nell'ambito della categoria di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), sono ammissibili agli incentivi le spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda, che siano espressamente riferibili all'organizzazione delle manifestazioni sportive e precisamente:

a) costi relativi al trasferimento, al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, nonché spese per il vitto, per atleti, tecnici, arbitri, dirigenti e collaboratori;

b) spese organizzative e spese per arbitri, giudici di gara e cronometristi;

c) affitto di impianti e costi per l'allestimento delle sedi della manifestazione sportiva;

d) spese per coperture assicurative e spese per tasse alle federazioni e alle organizzazioni sportive;

e) acquisto di premiazioni, medaglie e trofei;

f) noleggio di mezzi di trasporto e noleggio di attrezzature;

g) stampa di inviti e locandine, per la pubblicizzazione della manifestazione sportiva;

h) spese per l'assistenza sanitaria.

2. Sono escluse le spese per oneri finanziari quali gli interessi passivi o le sopravvenienze passive, le spese per il funzionamento della sede, le spese per l'acquisto di beni ammortizzabili - escluse le attrezzature e i beni di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) - che seppure necessari allo svolgimento della manifestazione oggetto di intervento, rimangono in dotazione del soggetto beneficiario per un lungo periodo.

3. Le spese da sostenersi per le iniziative comprese nella categoria di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) sono interamente ammissibili.

Art. 14.

Rendicontazione

1. I beneficiari rendicontano con le modalità previste all'art. 18, comma 4 della legge, indicando altresì tutti gli altri eventuali contributi pubblici ottenuti per la stessa iniziativa, la cui sommatoria non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente rimasti a carico del beneficiario.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.

Disposizione transitoria

1. In via di prima applicazione, per l'anno in corso il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 16 della legge è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16.

Disposizione finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 aprile 2004, n. 0118/Pres.**Regolamento applicativo della «misura b) - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 19 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 8;

Visto il regolamento (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto il regolamento (CE) n. 445/2002 della commissione del 26 febbraio 2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo di programmazione 2000-2006;

Visto il piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e in particolare «la misura b) - Insediamento giovani agricoltori» in esso prevista;

Visto il decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento applicativo della «misura b) - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2002, n. 044/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0143/Pres.;

Viste le comunicazioni del 3 aprile 2003 prot. AGR/1-15/9289 e del 22 ottobre 2003 prot. AGR/1-15/21946 con le quali, ai sensi dell'art. 44, paragrafo 5, del regolamento (CE) 445/2002, la direzione regionale dell'agricoltura e della pesca ha chiesto alla Commissione europea la possibilità di apportare alcune modifiche al piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che comportano l'esigenza di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al citato Regolamento;

Ritenuto pertanto necessario comprendere tra i beneficiari sia il giovane agricoltore in qualità di partecipante ad un'impresa familiare ex art. 230-bis del codice civile sia il giovane agricoltore in qualità di socio amministratore di società di capitale o cooperativa avente per solo oggetto la gestione di un'azienda agricola;

Ritenuto opportuno precisare l'anno cui è possibile fare riferimento per il calcolo della redditività economica dell'azienda rispetto all'anno dell'insediamento;

Ritenuto altresì di dover meglio precisare il termine entro il quale l'interessato è tenuto a notificare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio la data dell'avvenuto insediamento;

Ritenuto opportuno al fine della semplificazione procedurale effettuare i controlli a campione all'atto della predisposizione di ciascun elenco di liquidazione;

Ritenuto di modificare le date a disposizione della direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali per la formulazione della graduatoria regionale delle domande finanziabili sulla base delle risorse disponibili;

Ritenuto opportuno, al fine della semplificazione procedurale, di non sottoporre all'approvazione della giunta regionale la graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/ Pres., con ciò rendendo più celere l'istruttoria e introducendo in tal modo elementi di economicità e razionalizzazione nell'ottica di favorire l'insediamento dei giovani nelle aziende agricole della Regione;

Ritenuta sufficiente, nel caso di erogazione condizionata dell'aiuto, la motivazione rilasciata dal richiedente a dimostrazione della necessità di un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento;

Ritenuto di aumentare al 110% dell'anticipazione concessa l'importo della polizza di cui al comma 2 dell'art. 18;

Ritenuto di aggiornare l'allegato 1 in ordine alla situazione relativa ai requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali in azienda;

Ritenuto necessario provvedere a riformulare integralmente il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. mediante l'adozione di un nuovo testo;

Visto l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 810 del 2 aprile 2004;

Decreta:

È approvato il Regolamento applicativo della «misura b) - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 aprile 2004

ILLY

Regolamento applicativo della «misura b) - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Capo I

ASPETTI GENERALI

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi in attuazione della «misura b) - Insediamento giovani agricoltori» prevista nel piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento), redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito regolamento (CE) n. 1257/1999 nel presente regolamento), approvato con decisione della commissione delle comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 15 dicembre 2000.

Art. 2.

Localizzazione geografica

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento sono concedibili nell'intero territorio regionale.

Art. 3.

Beneficiari

1. I beneficiari degli aiuti previsti dal presente regolamento sono gli imprenditori agricoli la cui impresa sia iscritta al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciotto anni alla data dell'insediamento e non superiore a quaranta anni alla data della decisione individuale di concedere l'aiuto; ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1763/2001 della commissione del 6 settembre 2001, per le domande presentate al più tardi il 31 dicembre 2001 per insediamenti avvenuti negli anni 1999, 2000 e 2001, il requisito dell'età deve sussistere al momento dell'insediamento;

b) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali così come definite all'art. 6;

c) insediamento per la prima volta in una azienda agricola;

d) insediamento in qualità di capo dell'azienda.

2. L'imprenditore agricolo deve insediarsi in un'azienda agricola situata nella Regione che:

a) dimostra redditività economica, così come definita all'art. 7;

b) rispetta i requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali, così come definiti all'art. 8.

3. L'azienda agricola si intende situata nella Regione quando la maggior parte della superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente regolamento) relativa a tutte le unità tecnico-economiche (di seguito definite UTE nel presente regolamento) condotte dal richiedente, ricade in Regione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, l'UTE viene definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquisite condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e avente una propria autonomia produttiva.

Art. 4.

Definizione di primo insediamento

1. S'intende per primo insediamento di un giovane agricoltore la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza straordinaria ed ordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;

c) socio amministratore di società di capitale o cooperativa avente per solo oggetto la gestione di una azienda agricola;

d) partecipante ad impresa familiare ex art. 230-bis del codice civile costituita prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 9 novembre 1998 - avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola, a condizione che il giovane abbia trasformato - entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento - la propria posizione acquisendo una delle qualità specificate alle lettere precedenti.

Art. 5.

Determinazione dei modi dell'assunzione della responsabilità

1. La data di assunzione di responsabilità o corresponsabilità definita all'art. 4 coincide:

a) per i casi di cui alla lettera a) dell'art. 4, con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini I.V.A.;

b) per i casi di cui alla lettera b) dell'art. 4, con la data di ingresso del giovane nella società dichiarata ai fini I.V.A.;

c) per i casi di cui alla lettera c) dell'art. 4, con la data di assunzione della carica di socio amministratore;

d) per i casi di cui alla lettera d) dell'art. 4, l'assunzione di corresponsabilità coincide con la sottoscrizione dell'atto dichiarativo di sussistenza di impresa familiare.

2. La dimostrazione delle condizioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6.

Conoscenze e competenze professionali

1. Le adeguate conoscenze e competenze professionali del giovane agricoltore sono riconosciute quando ricorre uno dei seguenti casi:

a) possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero di diploma universitario per le medesime aree professionali, ovvero di diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario, ovvero di titoli equipollenti;

b) possesso di attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno centocinquanta ore, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8, così come modificato dall'art. 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati o riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata.

2. Qualora non ottenuto prima dell'insediamento, il requisito di cui al comma 1 è ottenuto entro tre anni dallo stesso, pena la revoca dell'intero importo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi legali.

3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 7.

Redditività economica dell'azienda agricola

1. La redditività economica dell'azienda agricola si determina dal confronto tra il reddito dell'azienda (di seguito definito RA nel presente Regolamento) per occupato ed una soglia reddituale prestabilita.

2. Per RA si intende il reddito complessivo determinato in base alla seguente equazione: $RA = PLV - (SV + Q + IMP + AFF + INT)$.

3. La produzione lorda vendibile (PLV), è data dal volume d'affari ricavato dalla dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento così come individuato al comma 14.

4. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, il volume d'affari si ricava dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali; al volume stesso deve essere aggiunto l'eventuale imponibile derivato da vendite dirette a privati.

5. Fanno altresì parte della PLV:

a) i redditi derivati da attività complementari riconducibili a quelle svolte nell'ambito dell'azienda agricola;

b) i redditi derivati da aiuti agroambientali ed agroforestali, nonché altre integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente;

c) gli indennizzi assicurativi della produzione perduta in seguito ad eventi calamitosi.

6. I redditi derivati da attività complementari sono ricavati dalla relativa documentazione fiscale.

7. I redditi derivati da aiuti e dalle integrazioni al reddito sono quelli incassati nell'anno di riferimento.

8. Le spese varie (SV) si ricavano dal totale acquisti e importazioni della dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento, dal quale vanno detratte le seguenti tipologie di spese, non inerenti l'ordinaria gestione dell'azienda:

a) acquisto di beni strumentali;

b) acquisto di quote di produzione stabilite da normative comunitarie;

c) costi sostenuti per miglioramenti fondiari, investimenti aziendali, manutenzioni straordinarie;

d) acquisto di bestiame da riproduzione.

9. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, le spese varie si ricavano dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali.

10. Le quote (Q) sono quelle effettivamente accantonate nell'anno di riferimento, qualora non già altrove ricomprese.

11. Ai fini del calcolo delle imposte (IMP), è presa in considerazione la sola IRAP pagata nell'anno solare di riferimento, ricavata dalla relativa dichiarazione fiscale.

12. I canoni d'affitto (AFF) sono quelli effettivamente pagati nell'anno di riferimento in base ai contratti regolarmente registrati.

13. Gli interessi (INT) relativi ai prestiti ed ai mutui agrari sono quelli effettivamente pagati, al netto di eventuali contributi pubblici in conto interessi, nell'anno di riferimento.

14. La redditività economica dell'azienda può essere riferita ad uno dei tre anni solari successivi all'insediamento ovvero all'anno stesso dell'insediamento qualora avvenuto prima del 31 marzo. Può inoltre essere riferita all'anno solare precedente all'insediamento nel solo caso in cui siano mantenute le stesse UTE in conduzione.

15. Il calcolo del RA si riferisce a tutte le UTE condotte in ambito regionale dall'impresa richiedente.

16. Il reddito dell'azienda per occupato si calcola dividendo il RA per il numero di occupati presenti in azienda nell'anno di riferimento. Per la determinazione del numero degli occupati si tiene conto delle unità iscritte agli istituti previdenziali agricoli in qualità di lavoratore agricolo autonomo, dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato ovvero avventizio. Ai medesimi fini si considerano occupati l'imprenditore titolare di ditta individuale, i soci di società di persone ancorché non iscritti ad alcun istituto previdenziale agricolo nonché, per le società cooperative e le società di capitale, i dipendenti. Nel caso di dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi, ai fini del calcolo del numero degli occupati, il numero di giornate lavorative annue totali, maturate ai fini previdenziali ed assistenziali, va rapportato a trecentododici giornate di lavoro, considerate indicatore di tempo pieno dall'I.N.P.S.

17. Per il calcolo della redditività economica dell'azienda, il numero di occupati non può essere inferiore ad uno. Nelle zone non svantaggiate almeno un occupato deve essere iscritto a tempo pieno agli istituti previdenziali agricoli.

18. Un'azienda agricola si considera in possesso di redditività economica quando il RA per occupato è pari ad almeno:

a) € 4.000 nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE);

b) € 8.000 nelle altre zone.

19. Ai fini del presente Regolamento, un'azienda agricola ricade in zona svantaggiata quando la maggior parte della SAU relativa a tutte le UTE condotte in Regione ricade nella zona medesima.

20. Qualora non ottenuto prima dell'insediamento, il requisito di cui al presente articolo deve essere ottenuto entro i termini di cui al comma 14, pena la revoca dell'intero, importo eventualmente già erogato maggiorato degli interessi legali.

21. La redditività economica dell'azienda è dichiarata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante il prospetto guida messo a disposizione dall'Ente gestore.

Art. 8.

Requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali

1. I requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali, sono quelli derivanti dal rispetto delle normative riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.

2. Qualora non ottenuto prima dell'insediamento, il requisito di cui al presente articolo è raggiunto entro tre anni dall'insediamento ovvero, qualora una delle norme sia entrata in vigore successivamente all'insediamento medesimo, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, pena la revoca dell'intero importo eventualmente già erogato maggiorato degli interessi legali.

3. Il possesso dei requisiti minimi è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante il prospetto guida messo a disposizione dall'ente gestore.

Art. 9.

Entità degli aiuti

1. L'aiuto consiste in un premio unico pari a:

a) € 25.000 per i giovani che s'insediano in qualità di unici titolari, ovvero come contitolari unitamente ad altri giovani in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, e che si impegnano a realizzare investimenti assimilabili a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h), della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del P.S.R., e comunque di importo di spesa ammissibile complessivo superiore a € 25.822,84 al netto di I.V.A. entro il termine di cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio;

b) € 20.000 per i giovani che s'insediano in qualità di contitolari unitamente ad altri soggetti non in possesso dei prescritti requisiti soggettivi per l'aiuto ai giovani e che si impegnano a realizzare investimenti assimilabili a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h) della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del P.S.R., e comunque di importo di spesa ammissibile complessivo superiore a € 25.822,84, entro il termine di cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio;

c) € 15.000 per i giovani che s'insediano in qualità di unici titolari, ovvero come contitolari unitamente ad altri giovani in possesso dei prescritti requisiti soggettivi;

d) € 10.000 per i giovani che s'insediano in qualità di contitolari unitamente ad altri soggetti non in possesso dei prescritti requisiti soggettivi per l'aiuto ai giovani.

Art. 10.

Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario è tenuto ad esercitare l'attività agricola, mantenendo il livello occupazionale di cui al comma 3, per almeno cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere annualmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura (di seguito definito IPA nel presente regolamento) competente apposta dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. Ai fini di cui al comma 1, per esercizio di attività agricola si intende il mantenimento del requisito di redditività di cui all'art. 7 nel periodo di cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio. Qualora detto requisito non si verifichi per più di due anni consecutivi, l'obbligo si intende non mantenuto.

3. Il beneficiario che già non sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, è tenuto entro i due anni solari successivi all'erogazione del premio, ad acquisire detta qualifica professionale o i corrispondenti requisiti, ovvero a garantire occupazione in azienda ad una o più unità lavorative impiegate a tempo pieno per un numero complessivo di giornate lavorative annue, maturate ai fini previdenziali e assistenziali, di almeno trecentododici giornate di lavoro. Ad avvenuto raggiungimento dei requisiti il beneficiario è tenuto a trasmettere all'IPA competente apposta dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Qualora il premio venga erogato nella misura prevista dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'art. 9, il beneficiario è tenuto a realizzare investimenti assimilabili a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h) della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del P.S.R., nonché ad utilizzare effettivamente per detti investimenti un importo superiore a € 25.822,84 al netto di I.V.A. entro il termine di cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio, ed a conservare la relativa documentazione

comprovante la spesa da sottoporre ai controlli a campione di cui all'art. 19. Ad investimento eseguito il beneficiario è tenuto a trasmettere all'IPA competente apposta dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

5. Il beneficiario è tenuto a rendere disponibili all'amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili in forma anonima della propria azienda, a fornire i dati necessari per il monitoraggio nonché qualsiasi elemento che dovesse risultare necessario sulla base delle esigenze derivanti dall'istruttoria e del controllo.

6. Ferme restando le cause di forza maggiore individuate al comma 1 dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 1750 della commissione del 23 luglio 1999, l'inadempimento ad uno o più degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la revoca dell'importo erogato a titolo di aiuto, maggiorato degli interessi legali.

Capo II

PROCEDURE

Art. 11.

Autorità competenti ed organismi responsabili

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

a) organismo pagatore: l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (ACEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, o altro organismo pagatore riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995, che assolve, in via primaria, ai compiti di:

- 1) erogazione dell'aiuto;
- 2) controllo integrato previsto dalla normativa comunitaria.

b) ente gestore: la direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali che:

- 1) formula la graduatoria regionale delle domande;
- 2) acquisisce gli elenchi di liquidazione e trasmette gli stessi all'organismo pagatore;
- 3) svolge funzione di coordinamento e di vigilanza regionale;
- 4) intrattiene i rapporti con l'organismo pagatore ed eventuali altri enti interessati.

c) ente attuatore: gli IPA che:

- 1) acquisiscono le domande;
- 2) eseguono i controlli amministrativi ed istruttori;
- 3) predispongono gli elenchi di liquidazione e li trasmettono all'Ente gestore;
- 4) attuano i controlli in loco.

Art. 12.

Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto sono presentate all'IPA competente per territorio, prima dell'insediamento. La competenza territoriale viene determinata con riferimento alla localizzazione dell'azienda nella quale il beneficiario intende insediarsi, ferma restando la validità della domanda anche qualora il beneficiario si insedi in una provincia diversa.

2. Ricevuta la domanda, l'IPA provvede a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, invitando l'interessato a notificare la data dell'avvenuto insediamento entro i sei mesi successivi a tale data nonché a trasmettere, non appena raggiunti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, i dati necessari per la relativa istruttoria. A tal fine l'IPA mette a disposizione la modulistica necessaria.

3. Esclusivamente nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere l'erogazione del premio in assenza di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, e 8 del presente regolamento, l'interessato trasmette all'IPA tutti i dati necessari per la valutazione dei requisiti già raggiunti, nonché il formale impegno a raggiungere, entro il termine prescritto, quelli ancora mancanti, unitamente alla richiesta di erogazione condizionata del premio; anche in questo caso l'IPA mette a disposizione la modulistica necessaria.

4. Qualora l'organismo pagatore predisponga specifica modulistica, quest'ultima verrà utilizzata ai fini dei commi precedenti.

Art. 13.

Procedura istruttoria

1. L'IPA acquisisce, anche mediante appositi software, le domande secondo l'ordine di presentazione, nonché i dati necessari alla fase istruttoria, al controllo, alla liquidazione ed al monitoraggio e tutti gli ulteriori elementi informativi di supporto e gestione.

2. Acquisita la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12, l'IPA provvede immediatamente ad un controllo amministrativo sulla totalità delle domande ricevute, verificandone la completezza formale e documentale nonché la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per la concessione del premio, ivi compresi quelli contenuti nella relazione di cui all'art. 18, comma 1.

3. Sulla base dei controlli amministrativi ed ove necessario l'IPA provvede a richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica delle dichiarazioni che presentano irregolarità o omissioni non costituenti falsità. Qualora le irregolarità o le omissioni rilevate non siano sanabili si applica quanto previsto al comma 2 dell'art. 14.

4. Per tutte le domande l'IPA provvede a costituire un fascicolo aziendale contenente:

- a) i moduli di domanda e la relativa documentazione;
- b) gli atti acclaranti le conclusioni istruttorie ed i controlli eseguiti;
- c) l'apposita lista di controllo (check-list), prodotta dal programma informatico di gestione della misura, riferita allo stato di ogni domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai funzionari competenti;
- d) ogni altro documento rilevante ai fini dell'istruttoria.

Art. 14.

Decisione individuale di concedere l'aiuto

1. Ultimate le procedure istruttorie di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3 e previa verifica della permanenza del requisito dell'età di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'IPA comunica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità all'aiuto, evidenziando eventualmente la data entro cui i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 devono ancora essere raggiunti, fatta salva l'effettuazione dei controlli a campione di cui all'art. 15 e l'applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 17.

2. La decisione individuale di concedere l'aiuto deve essere assunta entro dodici mesi dal momento dell'insediamento.

3. Qualora rilevi la non ricevibilità della domanda o l'insussistenza non sanabile dei requisiti richiesti, l'IPA dà al richiedente comunicazione motivata di non ammissibilità e di conseguente archiviazione della domanda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.

Controlli a campione sui requisiti di ammissibilità

1. L'IPA provvede ad estrarre, conservando il relativo verbale, un campione del 5%, arrotondato per eccesso all'unità, da sottoporre a verifica relativamente alle pratiche da inserire per ciascun elenco di liquidazione. Tale percentuale può essere motivatamente aumentata laddove emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, anche con riferimento a singole domande. La formazione del campione è determinata di concerto tra il direttore del servizio per il credito agrario, la cooperazione e lo sviluppo agricolo ed i direttori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura che stabiliscono in particolare:

- a) le modalità di scelta del campione in base ad una analisi dei rischi che verranno di volta in volta evidenziati;
- b) la scelta del periodo preferibile per l'effettuazione dei controlli in loco.

2. Le verifiche di cui al comma precedente devono riguardare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dal richiedente con la domanda o con le dichiarazioni sostitutive; tali verifiche devono essere effettuate d'ufficio ove possibile, mentre saranno effettuate direttamente in azienda ovvero mediante richiesta di esibizione degli atti necessari in tutti gli altri casi.

3. Le domande costituenti il campione di controllo devono essere verificate con riferimento alla sussistenza ed al mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente regolamento. Qualora nel campione siano comprese delle domande per le quali non è ancora trascorso il periodo utile per il raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, il controllo delle stesse sarà effettuato sulla base delle relative dichiarazioni trasmesse dagli interessati al raggiungimento dei requisiti medesimi.

4. Nel caso in cui emergano elementi di dubbio circa l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 8, l'IPA segnala all'ente competente le anomalie riscontrate, richiedendone contestualmente la verifica.

5. L'IPA provvede a trasmettere agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia dei verbali relativi alle verifiche di cui al comma 2.

6. Nel caso vengano riscontrate false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, la domanda deve essere respinta o, qualora l'aiuto sia già stato erogato, lo stesso deve essere recuperato maggiorato degli interessi legali.

Art. 16.

Formulazione della graduatoria

1. Con cadenza mensile l'IPA comunica al competente servizio centrale della direzione, tramite il software di cui all'art. 13, i dati relativi alle domande non costituenti il campione di controllo di cui al comma 1, dell'art. 15. I dati delle domande soggette a controllo vengono comunicati non appena ultimati, con esito positivo, i controlli medesimi.

2. Il servizio provvede, con riferimento ai dati ivi pervenuti entro la data del 31 maggio, ed eventualmente del 15 agosto e del 1° dicembre di ogni anno, a formulare la graduatoria regionale delle domande finanziabili sulla base delle risorse disponibili ed in base ai criteri di cui all'art. 17.

3. Approvata la graduatoria, la medesima viene trasmessa agli IPA che, sulla base della stessa, provvedono a predisporre, previa eventuale acquisizione e controllo della polizza fidejussoria di cui all'art. 18, comma 2, i relativi elenchi di liquidazione che vengono trasmessi alla direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali per il successivo inoltro all'organismo pagatore.

Art. 17.

Criteri per la selezione delle domande

1. Con riferimento ai dati di cui al comma 2 dell'art. 16 devono essere finanziate nell'ordine:

- a) le domande pervenute entro il 31 dicembre 1999, secondo la data di presentazione;
- b) le domande presentate da soggetti che hanno già raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8;
- c) le domande presentate da soggetti che non hanno ancora raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8.

2. A parità delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere finanziate nell'ordine:

- a) le domande presentate da giovani agricoltori insediati in aziende la cui SAU ricade prevalentemente nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva del Consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE);
- b) le domande presentate da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6;
- c) le domande presentate da soggetti che, prima dell'insediamento, non erano mai stati iscritti o dichiarati presso l'INPS - gestione ex SCAU, nonché da soggetti che erano stati iscritti o dichiarati in qualità di dipendenti;
- d) le altre domande secondo l'ordine cronologico dell'insediamento.

3. A parità di condizioni le domande devono essere finanziate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 18.

Erogazione condizionata dell'aiuto

1. Il giovane agricoltore può richiedere l'erogazione condizionata dell'aiuto in pendenza del raggiungimento di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8. La relativa istanza va trasmessa all'IPA competente ai sensi dell'art. 12, comma 3. Il richiedente dovrà motivare la necessità di un periodo di adattamento per agevolare l'inserimento ovvero la necessità di dover procedere all'adattamento strutturale della propria azienda, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1750 della commissione del 23 luglio 1999.

2. L'erogazione condizionata è in ogni caso subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da parte di enti autorizzati a favore dell'organismo pagatore e redatta secondo le disposizioni impartite dal medesimo.

3. La polizza di cui al comma 2 deve essere di importo pari al 110% dell'anticipazione concessa maggiorata di un'aliquota comprensiva delle spese di escussione e degli interessi legali eventualmente dovuti.

4. Lo schema di fidejussione è messo a disposizione da parte dell'Ente gestore e le modalità di svincolo sono quelle previste dall'organismo pagatore.

5. Ad avvenuto conseguimento, dimostrazione ed eventuale controllo dei requisiti pendenti da parte del beneficiario, l'IPA invia all'organismo pagatore, per il tramite della direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, formale nulla-osta allo svincolo della fidejussione in essere.

Art. 19.

Controlli a campione sul mantenimento degli obblighi

1. Non appena l'ente gestore riceve comunicazione, da parte dell'Organismo pagatore, dei nominativi dei beneficiari degli aiuti e della data di erogazione degli stessi, l'IPA invia ai medesimi apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere fatta espressa indicazione degli impegni da mantenere e delle rispettive date di scadenza, anche con eventuale riferimento ai requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8; contestualmente devono essere inviati i modelli delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 10.

2. Con cadenza annuale ed in riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1 pervenute nell'anno precedente, l'IPA provvede ad estrarre per ognuno degli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 10, conservando il relativo, verbale, un campione casuale del 5% dei beneficiari, arrotondato per eccesso all'unità, da sottoporre a verifica. Tale percentuale può essere motivatamente aumentata laddove emergano fondati dubbi sul mantenimento degli impegni assunti e sulla veridicità delle singole dichiarazioni, anche con riferimento a singole domande.

3. I beneficiari che non provvedano a trasmettere le dichiarazioni di cui al comma 1 entro i termini prescritti saranno comunque sottoposti al controllo al di là del campione estratto.

4. Le verifiche di cui al comma 2 devono riguardare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dal richiedente con le dichiarazioni sostitutive; tali verifiche devono venire effettuate d'ufficio ove possibile, mentre verranno effettuate direttamente in azienda ovvero mediante richiesta di esibizione degli atti necessari in tutti gli altri casi.

5. Le verifiche di cui al comma 3 devono riguardare l'effettivo mantenimento degli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 10; tali verifiche devono essere effettuate d'ufficio ove possibile, mentre saranno effettuate direttamente in azienda ovvero mediante richiesta di esibizione degli atti necessari in tutti gli altri casi.

6. L'IPA provvede a trasmettere agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia dei verbali relativi alle verifiche di cui ai commi 4 e 5.

7. Nel caso vengano riscontrate false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, l'aiuto erogato deve essere recuperato maggiorato degli interessi legali.

Art. 20.

Revoche

1. Gli aiuti erogati devono essere revocati qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

a) il beneficiario non rispetti l'obbligo ad esercitare l'attività agricola, mantenendo il livello occupazionale richiesto, per i cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio;

b) il beneficiario non raggiunga la qualifica professionale o i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, entro i due anni solari successivi all'erogazione del premio, ovvero non garantisca occupazione in azienda ad una o più unità lavorative impiegate a tempo pieno per un numero complessivo di giornate lavorative annue, maturate ai fini previdenziali e assistenziali, di almeno trecentododici giornate di lavoro;

c) nel caso di erogazione dell'aiuto nella misura di cui alle lettere a) o b) del comma 1 dell'art. 9, il beneficiario non realizzi, entro i cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio, investimenti assimilabili a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h) della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del P.S.R. utilizzando effettivamente per detti investimenti entro lo stesso periodo un importo superiore a € 25.822,84 al netto di I.V.A. e conservando le relative fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente;

d) nel caso di erogazione dell'aiuto in misura subordinata al raggiungimento dei prescritti requisiti soggettivi; da parte dei contitolari, come previsto dalle lettere a) o c) del comma 1 dell'art. 9, questi non raggiungano i requisiti medesimi;

e) il beneficiario non renda disponibili all'amministrazione regionale i dati contabili della propria azienda, ovvero non fornisca i dati necessari per l'istruttoria, il monitoraggio o per i controlli di cui agli articoli 15 e 19;

f) in caso di erogazione condizionata dell'aiuto, il beneficiario non raggiunga entro i termini prescritti tutti i requisiti di sufficienti conoscenze e competenze professionali, redditività economica dell'azienda agricola e requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali.

2. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso legale.

3. Nel caso della mancata realizzazione degli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, la somma percepita da restituire ammonta a € 10.000 equivalenti alla maggiorazione del premio corrisposta ai giovani agricoltori che si sono impegnati a realizzare l'investimento.

4. Nel caso del mancato raggiungimento dei prescritti requisiti soggettivi di cui alla lettera d) del comma 1, la somma percepita da restituire ammonta a € 5.000, equivalenti alla maggiorazione del premio corrisposta ai giovani agricoltori che si sono insediati unitamente ad altri soggetti in possesso dei prescritti requisiti.

5. Le revoche di cui ai commi 3 e 4 possono essere operate anche congiuntamente.

Art. 21.

Norme transitorie e finali

1. Nel caso in cui, a fronte di avvenuto insediamento in qualità di partecipante di impresa familiare, sia già intercorso un provvedimento di archiviazione e a condizione che si siano verificati i presupposti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera d), l'interessato può formulare domanda di revisione istruttoria da inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2001, n. 0247/Pres. successivamente modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 15 febbraio 2002, n. 044/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2003, n. 0143/Pres., è abrogato.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

04R0422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 aprile 2004, n. 0119/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata. Approvazione.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 19 maggio 2004)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 recante «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» individua quali interventi di edilizia sovvenzionata quelli attuati dalle ATER e diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003 che dispone, tra l'altro, la predeterminazione con regolamento, previa acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente, dei requisiti dei beneficiari, della definizione del patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata, dei criteri per l'attribuzione degli alloggi e di determinazione del canone di locazione, delle regole per il cambio di alloggio e per i subentri, delle modalità di alienazione degli alloggi ed i criteri di determinazione del relativo prezzo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 806 di data 28 marzo 2003, con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la presentazione del regolamento in materia di edilizia sovvenzionata alla IV commissione consiliare per l'acquisizione del relativo parere;

Dato atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV commissione consiliare ha espresso parere favorevole sul regolamento in argomento nelle sedute del 14 aprile 2003, giusta comunicazione di data 14 aprile 2003, prot. n. 11/2409-03, e del 10 febbraio 2004, giusta comunicazione di data 17 febbraio 2004, prot. n. 11/1311-04;

Atteso che con deliberazione della giunta regionale n. 1584 di data 23 maggio 2003 si è dato atto che i regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003 vanno adottati unitariamente dopo la conclusione del loro iter procedurale, al fine di assicurare certezza normativa, tenuto conto che le leggi abrogate con l'entrata in vigore dei regolamenti stessi disciplinano congiuntamente vari settori dell'edilizia;

Ritenuto di adottare il «Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 498 di data 5 marzo 2004;

Dato atto che la IV commissione consiliare è stata informata nella seduta del 6 aprile 2004 della conclusione dell'iter istruttorio e procedurale dei regolamenti relativi alla legge regionale n. 6/2003, allegati alla comunicazione stessa, tra cui quello relativo all'edilizia sovvenzionata;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata», nel testo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 aprile 2004

ILLY

ALLEGATO A

Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata.

Capo I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata così come definita dall'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), nonché i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti dei relativi interventi costruttivi e di manutenzione.

2. Il patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata è costituito da:

a) gli alloggi di proprietà delle ATER e degli enti locali, realizzati ed acquisiti per le finalità dell'edilizia sovvenzionata;

b) gli alloggi di altri soggetti direttamente gestiti o affidati in gestione alle ATER mediante apposita convenzione, per il perseguimento delle finalità dell'edilizia sovvenzionata.

Capo II

BENEFICIARI

Art. 2.

Requisiti dei beneficiari

1. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata gli aspiranti inquilini delle ATER devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, soddisfare i requisiti previsti dalla vigente legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero;

b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigrati. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione, originariamente vi risiedevano ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;

c) non essere proprietari né usufruttuari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile;

d) avere una situazione economica complessiva non superiore ad € 20.000,00. La situazione economica complessiva è data dalla somma dei redditi imponibili ai fini dell'imposta diretta sulle persone fisiche, posseduti su base annua dal nucleo familiare come definito dall'art. 3, computata in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare stesso secondo le seguenti percentuali:

Numero componenti	Percentuale
1	100%
2	90%
3	80%
4	70%
5	60%

Per ogni ulteriore componente la percentuale viene ridotta in misura pari a cinque punti.

2. Non può concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata chi è già inquilino di un alloggio di edilizia sovvenzionata alla data di pubblicazione del bando.

3. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 viene riferito al comune o ad uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, fatta eccezione per i nuclei familiari con presenza di soggetti disabili i quali possono accedere ai bandi su tutto il territorio regionale.

4. È data facoltà agli emigrati di concorrere in un solo comune.

5. Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia sovvenzionata solo persone maggiorenni ovvero tutori di persone minorenni.

6. I requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alla lettera *c)* e *d)* del medesimo comma 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 3.

7. Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere *c)* del comma 1, purché le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari, né nudi proprietari, di altra ulteriore abitazione.

Art. 3.

Composizione del nucleo familiare

1. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente «*more uxorio*» e dai figli minorenni di uno o di entrambi, come risultante dalla situazione anagrafica del comune di residenza del richiedente.

2. È consentita la presentazione di domanda anche da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio o di voler convivere «*more uxorio*». In tal caso, ai fini dell'accertamento dei requisiti si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti e degli eventuali figli minorenni, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

3. Nel caso di domanda presentata da un soggetto maggiorenne che intende costituire un nuovo nucleo familiare, ai fini dell'accertamento dei requisiti, si valuta solo la posizione del richiedente e degli eventuali figli minorenni, prescindendo dal nucleo familiare di provenienza.

Capo III

DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 4.

Bando di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dall'ATER competente per territorio, salvo quanto disposto dall'art. 11.

2. L'ATER indice il concorso per singoli comuni o per comprensori di comuni periodicamente, sulla base della prevista disponibilità di alloggi.

3. Il bando di concorso è reso pubblico mediante affissione di manifesti nella sede dell'ATER, in luogo aperto al pubblico, nell'albo pretorio, nelle sedi di decentramento comunale del comune in cui si trovano gli alloggi o dei comuni compresi in un eventuale programma comprensoriale e nel sito Internet della Regione. La diffusione dei bandi tra gli emigrati è curata dalla competente struttura regionale.

4. Della pubblicazione del bando è inoltre data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale.

5. Per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicità.

6. Il bando deve indicare:

- a)* i requisiti soggettivi degli aspiranti beneficiari;
- b)* il termine per la presentazione delle domande non inferiore a sessanta giorni;
- c)* i documenti da allegare alla domanda;
- d)* il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero, il numero dei rispettivi vani, nonché le modalità di determinazione del canone;
- e)* i criteri per l'attribuzione del punteggio.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte su apposito modulo fornito dall'ATER, da ritirarsi anche presso la sede del comune in cui sorgono le costruzioni o le sedi dei comuni inclusi nel comprensorio, ovvero scaricabile dal sito Internet dell'ATER o della Regione, devono pervenire alla sede dell'ATER competente per territorio entro il termine perentorio fissato nel bando di concorso. Alla domanda devono essere allegati i documenti prescritti dal bando.

2. L'ATER procede, sulla scorta dei documenti prodotti dagli interessati entro i termini fissati dal bando di concorso, all'istruttoria

delle domande. A tal fine può avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli enti locali e richiede agli interessati di produrre entro termini perentori i documenti occorrenti per comprovare e completare la situazione dichiarata nella domanda.

3. Gli aspiranti inquilini delle ATER devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 alla data di pubblicazione del bando. Fanno eccezione i soggetti di cui agli articoli 8 e 11, per i quali i requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Art. 6.

Punteggi

1. L'ATER, con proprio provvedimento, determina i criteri di attribuzione dei punteggi tenendo conto, oltre che delle categorie di soggetti indicate all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003, anche degli elementi indicativi dello stato di bisogno, tra cui:

- a)* indicatore della situazione economica complessiva;
- b)* situazioni di coabitazione o sovraffollamento;
- c)* condizioni dell'alloggio occupato;
- d)* periodo di permanenza nelle graduatorie precedenti, nello stesso comune;
- e)* distanza dell'alloggio occupato dal comune sede di lavoro;
- f)* periodo di residenza in regione;
- g)* incidenza del canone di locazione sul reddito.

2. Al fine della individuazione delle categorie di soggetti indicate all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 6/2003 per la determinazione da parte dell'ATER dei criteri di attribuzione dei punteggi, si considerano quali:

- a)* anziani, le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;
- b)* giovani coppie, con o senza prole, quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;
- c)* soggetto singolo con minori a carico, quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;
- d)* disabili, i soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e)* famiglie in stato di bisogno, quelle con una situazione economica complessiva non superiore a 3.942,25 euro se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a 4.458,71 euro se composte da due o più soggetti;
- f)* famiglie monoreddito, quelle la cui situazione economica complessiva risulti determinata da un solo componente del nucleo familiare;
- g)* famiglie numerose, quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
- h)* famiglie con anziani a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età e sia a carico del richiedente;
- i)* soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
- j)* emigrati, i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).

Art. 7.

Graduatoria e ricorsi

1. La commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 13 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), formula la graduatoria provvisoria sulla base dell'istruttoria espletata dall'ATER.

2. La graduatoria provvisoria viene pubblicata per trenta giorni all'albo comunale, presso l'ATER competente per territorio, nelle sedi di decentramento comunale e nel sito Internet dell'ATER e della Regione. Agli emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 e, per gli emigrati all'estero, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla stessa commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso.

4. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 3, la commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione di sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

5. La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 8.

Particolari disposizioni per l'accesso alla graduatoria

1. I soggetti indicati all'art. 6, comma 2, lettera *i*), coloro che sono obbligati a rilasciare l'alloggio per ordine del giudice, in sede di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero gli anziani possono:

a) presentare la domanda di assegnazione fino al giorno in cui la commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi formula la graduatoria provvisoria;

b) presentare la domanda anche dopo la formulazione della graduatoria provvisoria o definitiva e concorrere per l'assegnazione di un alloggio di risulta. In tal caso, il richiedente viene inserito nella graduatoria già definitiva. La graduatoria così modificata viene pubblicata secondo le modalità previste all'art. 7, comma 2, per quindici giorni. I controinteressati possono presentare opposizione con la modalità e nei termini previsti dall'art. 7, comma 3. Per controinteressati si intendono coloro che seguono in graduatoria il richiedente, fino a concorrenza del numero di alloggi da assegnare.

Art. 9.

Efficacia della graduatoria

1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia per un periodo di due anni e comunque fino alla pubblicazione della successiva.

2. Per l'assegnazione di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo rendersi disponibili l'ATER procede in base all'ordine della graduatoria.

3. Qualora nell'arco temporale di ordinaria efficacia della graduatoria vi sia un apprezzabile numero di alloggi di nuova realizzazione, l'ATER provvede alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso.

Art. 10.

Riserva per particolari categorie di persone

1. Oltre alle riserve di alloggi già previste da specifiche leggi regionali, la giunta regionale può autorizzare, anche su iniziativa dell'ATER, la riserva di alloggi per particolari categorie di soggetti, determinandone le caratteristiche e la quantità di alloggi riservati.

Art. 11.

Riserva per pubblica utilità

1. L'ATER, anche su richiesta degli enti pubblici interessati, può disporre la sospensione di concorsi in atto e riservare una quota degli alloggi compresi nei bandi al fine di provvedere alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di provvedimenti di sgombero, disposti dalle autorità competenti, di alloggi di proprietà di enti pubblici o di alloggi da espropriare, destinati alla demolizione od al recupero per esigenze urbanistiche, sociali o di risanamento edilizio.

2. La riserva è nominativa ed è subordinata alla preventiva verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 2.

3. Nel caso si verificano pubbliche calamità sul territorio in cui si trovano gli alloggi messi a concorso, l'ATER può disporre la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza della calamità stessa, come pure può essere disposta la riserva ai sensi dei commi precedenti nella misura massima del 5% degli alloggi compresi nei bandi.

Art. 12.

Assegnazione degli alloggi

1. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

2. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dall'ATER competente per territorio, tenendo conto delle caratteristiche dell'alloggio e della consistenza e delle condizioni del nucleo familiare dell'assegnatario, nonché della presenza nel nucleo stesso di soggetti disabili.

Art. 13.

Rinuncia all'alloggio

1. In caso di mancata accettazione senza giustificato motivo, l'ATER inserisce il nominativo dell'avente diritto all'ultimo posto della graduatoria.

Capo IV

PIANI FINANZIARI E CANONE DI LOCAZIONE

Art. 14.

Piani finanziari

1. Le ATER approvano ogni due anni un piano finanziario contenente i canoni di locazione e le previsioni del relativo utilizzo.

2. I piani finanziari devono prevedere la chiusura in pareggio. Qualora a consuntivo si verifichi una perdita l'ATER adotta le necessarie misure per un tempestivo rientro.

Art. 15.

Canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è determinato dall'ATER secondo i criteri indicati dall'art. 48 della legge regionale n. 6/2003.

2. La situazione economica complessiva prevista dall'art. 18, comma 2 lettera *a*), della legge regionale n. 6/2003 è determinata nella misura non superiore a quella corrispondente a 2,5 pensioni minime INPS.

3. Ai fini della determinazione della situazione economica complessiva del nucleo familiare di cui all'art. 18 della legge regionale n. 6/2003, rilevano i redditi posseduti da tutte le persone che, anche in via temporanea, fruiscono dell'alloggio, mentre ai fini delle percentuali di computo dei redditi previste dall'art. 2, comma 1, lettera *d*) rilevano i componenti previsti dall'art. 3, comma 1. La situazione economica complessiva del nucleo familiare, per la collocazione degli utenti nelle fasce di cui all'art. 18, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge regionale n. 6/2003 e per la quantificazione in percentuale del canone sul valore dell'alloggio, è data da quella rilevata per il secondo anno antecedente il biennio di applicazione del canone.

4. Ai fini della determinazione del valore dell'alloggio di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b*), della legge regionale n. 6/2003, si assume in prima applicazione il valore catastale dell'alloggio e, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il valore minore tra quello catastale e quello di mercato.

5. La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e di altri eventuali servizi, nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, e per l'asporto di rifiuti solidi, viene fissata preventivamente da ogni ATER, in base a quanto previsto dal codice civile, dai regolamenti o da usi e consuetudini locali, ed annualmente sottoposta a conguaglio.

6. Al fine della determinazione del canone di locazione, gli assegnatari devono comunicare all'ATER le informazioni, in merito alle persone che fruiscono dell'alloggio ed ai redditi dalle stesse posseduti.

7. L'ATER procede periodicamente ad accertamenti sulla situazione economica complessiva degli assegnatari. La mancata comunicazione o la comunicazione di dati non corrispondenti al vero comportano la revoca dell'assegnazione, oltre all'eventuale risarcimento dei danni che ne siano conseguiti all'ATER.

8. Per effettuare le eventuali verifiche e per una diretta acquisizione dei dati reddituali, l'ATER può accedere alle banche dati costituite presso altre pubbliche amministrazioni.

Capo V

REGIME DEGLI ALLOGGI

Art. 16.

Cambio di alloggio

1. L'assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere all'ATER l'assegnazione in cambio di un altro alloggio reso disponibile, ovvero l'ATER può concedere lo scambio di alloggio fra inquilini, su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano motivate da variazioni del nucleo familiare, da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro, da motivi di salute, dalla presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili, da gravi necessità familiari, o dall'impossibilità, per motivi economici, di corrispondere il canone di locazione.

Art. 17.

Successione nell'alloggio

1. In caso di decesso del concorrente, dell'assegnatario o dell'inquilino hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del defunto - limitatamente ai fini di cui al presente articolo - nell'ordine:

- a) il coniuge superstite o il convivente «*more uxorio*»;
- b) i figli legittimi e naturali riconosciuti;
- c) i figli adottivi;
- d) gli affiliati;
- e) gli ascendenti di primo grado.

2. Chi subentra nella posizione giuridica del defunto deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte, che anche la sua situazione economica era considerata ai fini del calcolo del canone, che faceva parte del nucleo familiare risultante dall'anagrafe e deve inoltre possedere i requisiti prescritti per l'edilizia sovvenzionata, fatto salvo, con riferimento all'indicatore della situazione economica complessiva, il limite previsto per la revoca dell'assegnazione.

3. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza di fatto l'ATER provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice, ovvero sulla base della dichiarazione degli assegnatari. Al momento della voltura del contratto, il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare devono possedere i requisiti previsti per l'edilizia sovvenzionata, fatto salvo, con riferimento all'indicatore della situazione economica complessiva, il limite previsto per la revoca dell'assegnazione.

4. Qualora il titolare del contratto di locazione abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti il nucleo originario, hanno diritto a subentrare, in presenza delle condizioni di cui al comma 2, il coniuge o convivente e gli altri soggetti di cui al comma 1 nel medesimo ordine.

5. Nel caso di ospitalità con carattere definitivo autorizzata dall'ATER è consentito il subentro nel rapporto di locazione, in mancanza dei soggetti di cui al comma 1 o di loro rinuncia, solo nei confronti di coloro che risultano anagraficamente conviventi e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2.

6. In difetto delle persone indicate e delle condizioni previste dai commi da 1 a 5, l'ATER dispone il rilascio dell'alloggio come previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 6/2003.

Capo VI

CESSIONE IN PROPRIETÀ

Art. 18.

Piani di vendita

1. Le ATER, nell'ambito delle proprie procedure di pianificazione gestionale e mantenendo comunque la capacità locativa, deliberano appositi piani di vendita, che individuano gli alloggi alienabili sulla base di valutazioni di convenienza economica e per i quali siano decorsi dieci anni dal certificato di collaudo.

2. La quota degli alloggi inseriti nei piani di vendita non deve superare nel decennio il trenta per cento del patrimonio immobiliare gestito da ciascuna ATER.

3. L'individuazione degli alloggi affidati in gestione alle ATER da inserire nei piani di vendita viene effettuata dall'ente proprietario.

Art. 19.

Cessioni in proprietà

1. Gli alloggi compresi nei piani di vendita di cui all'art. 18 possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari.

2. Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione.

3. La cessione in proprietà dell'alloggio avviene su richiesta degli aventi diritto.

4. Coloro che sono assegnatari di alloggi non cedibili hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio cedibile.

5. Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.

Art. 20.

Determinazione del prezzo

1. Il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dall'ATER, d'intesa con l'ente proprietario per gli alloggi affidati in gestione, in misura corrispondente al valore di mercato del medesimo alloggio e deve essere indicato nel piano di vendita nel quale risulta inserito l'alloggio stesso.

2. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore stabilite per speciali categorie di beneficiari.

Art. 21.

Riacquisizione di alloggi venduti

1. Le ATER che possiedano quote condominiali di comproprietà di stabili da sottoporre ad interventi di recupero, che impongano di acquisire la disponibilità delle unità immobiliari interessate, possono riacquistare a trattativa privata ed in qualunque tempo gli eventuali alloggi ceduti. Le ATER sono in alternativa autorizzate a permutare l'alloggio da acquistare con altro di edilizia sovvenzionata, con eventuale conguaglio da calcolarsi ai sensi dell'art. 20, comma 1.

2. Limitatamente agli alloggi alienati in base alla normativa vigente alla legge regionale n. 24/1999, qualora il riacquisto avvenga ad un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato secondo l'indice ISTAT, e detratto l'ammontare dei canoni di locazione che si sarebbero dovuti corrispondere per l'intero periodo, all'alienante, se in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, può essere assegnato altro alloggio in locazione.

3. Alle medesime condizioni dei commi 1 e 2, le ATER possono riacquistare alloggi ceduti al fine di concorrere a razionalizzare la gestione condominiale degli stabili in cui gli stessi risultano inseriti.

Capo VII

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 22.

Anticipazioni

1. Le anticipazioni, sono concesse, entro i limiti assegnati dalla giunta regionale a ciascuna ATER, per gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica, risanamento conservativo e di manutenzione edilizia, nonché per gli interventi di acquisto di beni immobili, con il sistema valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le anticipazioni sono concesse, sulla base della domanda corredata dal progetto preliminare dell'intervento, in misura pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge regionale n. 24/1999 ed in base al decreto del presidente della giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. (legge regionale n. 46/1986, art. 8, comma 3 ed art. 24 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), mentre in caso d'acquisto la spesa ammissibile viene determinata dalla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio sulla base del contratto preliminare di compravendita.

3. Le anticipazioni sono erogate:

a) nella misura del 90% con il provvedimento di concessione, su presentazione da parte dell'ATER dell'attestazione che le anticipazioni precedentemente erogate sono state interamente spese;

b) nella misura pari al saldo dell'anticipazione spettante con il provvedimento di definizione della pratica su presentazione da parte dell'ATER della rendicontazione della spesa sostenuta.

4. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

5. Le anticipazioni debbono essere estinte in trenta anni senza interessi.

6. Il rimborso dell'anticipazione ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento con decorrenza iniziale dal 1° marzo e dal 1° settembre del secondo anno successivo alla prima erogazione delle anticipazioni stesse.

Art. 23.

Contributi pluriennali e in conto capitale

1. I contributi in conto capitale destinati alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) sono assegnati alle ATER:

a) per due terzi in funzione del numero complessivo di alloggi in proprietà;

b) per un terzo in funzione del numero di alloggi in proprietà che risultino avere almeno trenta anni ovvero non siano stati oggetto di interventi di recupero edilizio negli ultimi trenta anni.

2. I dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riferiti al 1° gennaio dell'anno del riparto dei fondi.

3. I contributi sono concessi alle ATER sulla base della domanda corredata dal progetto preliminare degli interventi ed in relazione alla spesa ritenuta ammissibile dalla direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge regionale n. 24/1999 e del decreto del Presidente della giunta regionale n. 011/2001.

4. Lo specifico impiego delle risorse di competenza è disposto da ciascuna ATER in sede di approvazione del piano finanziario di cui all'art. 14, comma 1. I relativi interventi devono essere appaltati entro il successivo biennio e di un tanto deve darsi adeguato riscontro nel relativo documento di cui all'art. 14, comma 2.

5. Ai contributi disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000.

6. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si applica la legge regionale n. 14/2002.

Art. 24.

Rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione di spese sostenute per l'acquisizione di beni immobili le ATER devono produrre entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo:

a) copia conforme all'originale del titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;

b) documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti.

2. Ai fini della rendicontazione di spese sostenute per interventi edilizi, le ATER devono produrre, entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori finanziati:

a) per gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo di cui rispettivamente agli articoli 62, 63, 64, 65, 69, 70 e 71 della legge regionale n. 52/1991:

1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato ed asseverata dal direttore dell'ATER che attesti:

1.1) la regolarità dei rapporti tra l'ATER e l'amministrazione regionale nel corso del rapporto contributivo;

1.2) la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a contributo regionale;

1.3) il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;

1.4) l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento;

2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e copia conforme all'originale del relativo atto di approvazione.

b) Per gli interventi di manutenzione edilizia di cui all'art. 68 della legge regionale n. 52/1991:

1) elenco delle fatture delle spese sostenute con contributo regionale, riportante l'attestazione dell'ATER, che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo;

2) rimane facoltà della Regione richiedere in qualsiasi momento la documentazione originale e disporre ispezioni.

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25.

Norme transitorie

1. La disciplina vigente antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad avere efficacia per gli interventi per i quali sia già intervenuta la deliberazione della giunta regionale di ammissione a contributo.

Art. 26.

Norma di rinvio

1. Il rinvio ad atti legislativi e regolamentari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 27.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001, n. 0300/Pres.

Visto, il Presidente: ILLY

04R0328

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 44.

Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 dell'13 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 2-bis della legge regionale n. 47/1983

1. L'art. 2-bis della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali) è sostituito dal seguente: «Art. 2-bis (Trattenuta obbligatoria). — Sull'indennità di carica di cui all'art. 2 è disposta una trattenuta complessiva obbligatoria nella misura del 22 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato (pari al 5 per cento) e dell'assegno vitalizio (pari al 17 per cento)».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Le modifiche apportate con la presente legge si applicano a decorrere dall'ottava legislatura.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2004

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2004 designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

04R0580

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2004, n. 45.

Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 dell'13 agosto 2004)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 48/1983

1. L'art. 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Contributi previdenziali obbligatori). — 1. I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla erogazione dei contributi previdenziali dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

2. Il contributo previdenziale è trattenuto mensilmente sull'indennità di carica.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 48/1983

1. I commi 2, 3 e 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 48/1983 sono abrogati.

2. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 48/1983 le parole «le facoltà di cui ai commi precedenti» sono sostituite dalle parole «la facoltà di cui al comma 1».

3. dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 48/1983 è inserito il seguente comma:

«4-bis. I consiglieri rieletti, che già siano destinatari di assegno vitalizio anticipato fin dal cinquantacinquesimo anno di età, mantengono l'assegno vitalizio maturato e sono comunque soggetti alla trattenuta di cui alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), art. 2, come ridotta ai sensi dell'art. 12, comma 2 bis.»

4. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 48/1983 le parole «le stesse facoltà» sono sostituite dalle parole «la stessa facoltà».

Art. 3.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale n. 48/1983

1. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 48/1983 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai consiglieri che hanno maturato oltre 14 anni di contribuzione e a coloro che si trovano nell'ipotesi prevista dall'art. 10, comma 4-bis, la trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per l'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 47 del 1983, art. 2-bis è ridotta dalla misura del 17 per cento a quella del 10 per cento.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 48/1983

1. L'art. 14 della legge regionale n. 48/1983 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis (Assegno vitalizio indiretto) — 1. In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riversato, nei casi e nella misura di cui all'art. 14-bis:

a) al coniuge, finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria;

b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;

e) ai figli di cui alla lettera b) anche se maggiori dei diciotto anni, purché studenti, fino al compimento di ventisei anni di età, o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale;

d) al convivente dichiarato dal consigliere nelle forme di legge, se la convivenza duri stabilmente da almeno due anni alla data del decesso e sia dimostrata nelle forme di legge.

2. Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario.»

Art. 5.

Introduzione dell'art. 14-bis, alla legge regionale n. 48/1983

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 48/1983 è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (Assegno vitalizio indiretto ammontare). — 1. L'ammontare dell'assegno vitalizio indiretto ai soggetti di cui all'art. 14 è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere regionale, nella misura seguente:

a) al coniuge, in mancanza di figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) Al coniuge e ai figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento al coniuge, 15 per cento ad ogni figlio, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell'assegno; se i figli aventi diritto sono più di due la quota percentuale dell'assegno è stabilita in parti uguali per ciascun figlio;

c) ai figli aventi diritto, in assenza del coniuge: 60 per cento nel caso che un solo figlio ne abbia diritto, aumento del 15 per cento per ogni ulteriore figlio avente diritto, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell'assegno, con suddivisione della quota percentuale complessiva in parti uguali per ciascun figlio;

d) al convivente, in assenza del coniuge e di figli aventi diritto: 60 per cento;

e) al convivente, in assenza del coniuge e in caso di figli aventi diritto: 40 per cento nel caso di un solo figlio avente diritto; nel caso di più figli aventi diritto, al convivente è riconosciuta la quota percentuale residua, detratte le quote spettanti a ciascun figlio ai sensi della lettera c) al venir meno delle condizioni stabilite per il riconoscimento ai figli di una quota percentuale dell'assegno, la quota stessa è attribuita al convivente, fino al massimo di cui alla lettera d).

2. L'assegno vitalizio indiretto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del consigliere».

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. Le modifiche introdotte dall'art. 1 e dall'art. 3, comma 1, si applicano a decorrere dalla ottava legislatura.

2. Le modifiche introdotte dall'art. 4 e dall'art. 5 si applicano ai consiglieri eletti a decorrere dalla sesta legislatura.

3. La richiesta dell'assegno vitalizio indiretto di cui all'art. 14 della legge regionale n. 48/1983 può essere presentata, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da parte degli aventi diritto che avevano già esercitato la facoltà di cui all'art. 10, comma 5 della medesima legge regionale n. 48/1983.

4. Il consigliere che ha ottenuto la restituzione dei contributi ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 52 (Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 «Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali» e successive modificazioni, e 13 giugno 1983, n. 48 «Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana» e successive modificazioni), o gli aventi diritto di cui all'art. 14, comma 1, hanno diritto, su domanda, da presentarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a versare nuovamente i contributi.

5. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale disciplina le ulteriori modalità per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti disposti dal bilancio interno del consiglio che presenta la necessaria disponibilità.

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 8.

Decorrenza degli effetti economici

1. Gli effetti economici delle disposizioni della presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2004

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 luglio 2004 designato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 132 del 22 maggio 2000.

04R0581

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 agosto 2004, n. 46/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 13 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2004, n. 27;

Visto l'art. 27 della legge regionale n. 30/2003, che prevede l'adozione del regolamento di attuazione;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del 27 luglio 2004 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione di cui all'art. 27 della legge regionale n. 30/2003 denominato «regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)»;

Emana:

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), di seguito denominata legge, disciplina quanto disposto dall'art. 27 della citata legge.

Art. 2.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente regolamento per centro abitato si intendono i centri con popolazione non superiore a tremila abitanti, perimetrati negli atti della pianificazione comunale.

TITOLO II

ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO

Capo I

AUTORIZZAZIONE. PRINCIPALITÀ DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

Art. 3.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione agriturbistica è rilasciata all'imprenditore agricolo proprietari o dell'azienda o comunque titolare di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.

Art. 4.

Accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione

1. Gli accordi scritti per disciplinare le forme di collaborazione di cui all'art. 5 della legge sono comunicati ai comuni competenti.

Art. 5.

Principalità della attività agricola

1. I criteri per la determinazione della principalità dell'attività agricola, di cui all'art. 6, comma 3 della legge, sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.

Art. 6.

Relazione

1. Al fine di garantire il rispetto dei criteri di uniformità sul territorio, la relazione sull'attività agrituristica, di cui all'art. 7 della legge, è corredata dai seguenti documenti:

a) copia della planimetria generale dell'azienda, in scala non inferiore a 1:2.000 con specificati la destinazione dei fabbricati esistenti sul fondo e di quelli posti all'esterno dei beni fondiari dell'azienda, in caso di loro utilizzazione, nonché l'ordinamento colturale, in particolare secondo le seguenti classi: arboreo permanente, silvicoltura, bosco e arboricoltura da legno, terre arabili, pascolo, coltivazione serra;

b) copia della visura catastale;

c) planimetrie, in scala non inferiore a 1:100, delle strutture da destinare allo svolgimento delle attività agrituristiche, con definizione delle unità abitative, delle camere, dei locali, delle superfici, delle attrezzature e dei servizi. Per ogni struttura devono essere dettagliate l'altezza minima, media e massima e le superfici illuminanti;

d) individuazione del tipo di approvvigionamento idrico. In caso di approvvigionamento autonomo, è allegata la certificazione d'idoneità per uso potabile dell'acqua, rilasciata nei novanta giorni precedenti la data di presentazione della relazione;

e) copia dell'attestazione di conformità degli impianti secondo la normativa vigente;

f) copia del titolo di possesso dell'azienda che, nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale diverso dalla proprietà, ovvero di un diritto personale di godimento sugli immobili, deve avere durata non inferiore a tre anni dalla data di presentazione della relazione;

g) nel caso di richiesta di autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti, pasti e bevande: relazione tecnica sul tipo e sulla funzione delle attrezzature, sul ciclo produttivo, sui metodi di conservazione degli alimenti e sul numero degli addetti previsti;

h) nel caso di richiesta di autorizzazione per le attività di cui all'art. 14 della legge: relazione sulla tipologia delle attività.

Capo II

CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE AGRITURISTICHE

Art. 7.

Classificazione con le spighe

1. Per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche e utilizzato il logo che rappresenta la spiga.

2. Le caratteristiche grafiche del logo che rappresenta la spiga sono definiti nell'allegato B, parte III.

3. Le strutture agrituristiche sono classificate con un numero di spighe, compreso fra uno e tre, che indica il livello qualitativo dell'offerta di ospitalità rurale.

4. L'attribuzione del livello di classificazione con le spighe avviene in relazione al possesso dei requisiti, distinti in obbligatori e facoltativi, elencati nell'allegato B, parte I.

5. Il possesso dei soli requisiti obbligatori consente il livello di classificazione minimo, pari ad una spiga.

6. I requisiti dichiarati dall'imprenditore agricolo per l'attribuzione delle spighe devono essere esposti al pubblico in luogo ben visibile.

Art. 8.

Ulteriori indicazioni

1. La classificazione con le spighe può essere integrata con le menzioni aggiuntive previste nell'allegato B, parte III.

2. Ogni menzione aggiuntiva può essere utilizzata per individuare specifiche tipologie di ospitalità, le cui caratteristiche sono individuate nell'allegato B, parte III.

3. Le caratteristiche grafiche delle menzioni aggiuntive sono definite con atto del competente ufficio della giunta regionale.

Art. 9.

Targa identificativa

1. Ogni azienda agricola autorizzata all'esercizio delle attività agrituristiche deve apporre all'ingresso per gli ospiti dell'azienda la targa identificativa di cui all'allegato B, parte III.

2. Le aziende autorizzate in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2005.

Capo III

LIMITI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Art. 10.

Degustazione e assaggio di prodotti

1. La degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali organizzata ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d) della legge è consentita all'interno dell'azienda o delle aziende agrituristiche con le quali esiste un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge.

2. Qualora per la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali non sia utilizzato materiale di carta o plastica biodegradabile devono essere disponibili strumenti per il lavaggio delle stoviglie e/o servizi di noleggio stoviglie.

3. Per la preparazione di spuntini e bevande offerti in degustazione ed assaggio è sufficiente disporre di uno spazio con piano di lavoro lavabile che può essere ricavato anche nella cucina o nel locale destinato agli assaggi e degustazioni.

4. Nel caso di preparazioni che richiedano la lavorazione e la cottura dei cibi sono necessari i requisiti igienico-sanitari previsti per la preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande. Possono essere utilizzate anche zone di cottura poste all'esterno degli edifici.

Art. 11.

Attività di cui all'art. 14 della legge regionale n. 30/2003

1. Le attività di cui all'art. 14 della legge organizzate all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda devono essere svolte nel comune ove ha sede il centro aziendale o nei comuni limitrofi e al di fuori dei centri abitati e, per le aziende agrituristiche venatorie, esclusivamente nei territori dell'azienda destinati alle attività venatorie.

2. Qualora le attività di cui all'art. 14 della legge siano organizzate in strutture private al di fuori dei beni fondiari, queste devono essere di proprietà dell'imprenditore agricolo o comunque l'imprenditore deve avere sulle stesse un diritto reale o personale di godimento, con esclusione del contratto di comodato.

Art. 12.

Utilizzo dell'abitazione principale dell'imprenditore ubicata nei centri abitati

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge, l'esercizio delle attività agrituristiche nei locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel centro abitato deve svolgersi in immobili che presentano caratteristiche di ruralità come definite negli strumenti della pianificazione comunale.

Art. 13.

Prevalenza dei prodotti utilizzati nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande

1. Nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, la prevalenza dei prodotti aziendali o comunque di prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b) della legge, sussiste quando gli ingredienti che caratterizzano le pietanze proposte, nonché il vino e l'olio, sono costituiti da questi prodotti.

2. La provenienza dei prodotti deve essere indicata agli ospiti tramite informazioni scritte.

Art. 14.

Individuazione delle aree montane e delle aree svantaggiate

1. L'individuazione da parte dei comuni di aree in cui, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge, è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande indipendentemente dall'esercizio di altre attività agrituristiche, tiene conto di quanto stabilito negli atti della pianificazione ed è effettuata valutando, in particolare, per le aree caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio socio-economico, le caratteristiche ambientali, economiche e sociali delle aree, con specifico riferimento al numero e alle tipologie di attività di ristorazione esistenti, alla densità insediativa e all'indice di invecchiamento della popolazione. La densità insediativa deve presentare valori più bassi e l'indice di invecchiamento della popolazione deve presentare valori più alti rispetto ai valori medi provinciali.

Art. 15.

Eventi promozionali

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) della legge, gli eventi promozionali non possono essere superiori a venti per anno solare e sono comunicati al comune di competenza. Nel caso in cui gli eventi durino più di un giorno, ogni giorno è computato come un evento.

2. L'attività di somministrazione di pasti, alimenti e bevande realizzata nel corso degli eventi deve essere accompagnata da un'attività di informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.

3. La prevalenza dei prodotti aziendali o comunque dei prodotti reperiti presso aziende agricole locali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b) della legge, sussiste quando gli ingredienti che caratterizzano le pietanze proposte, nonché il vino e l'olio, sono costituiti da questi prodotti.

Art. 16.

Norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici dei volumi tecnici e degli alimenti sportivo-ricreativi

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge, le nuove strutture per i servizi igienico-sarnitarie e i nuovi volumi tecnici possono essere realizzati a condizione che:

- a) per comprovati motivi strutturali e di sicurezza, non sia possibile utilizzare le strutture esistenti;
- b) le strutture e i volumi siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale;
- c) le tipologie, gli elementi architettonici e i materiali utilizzati siano tipici dell'edilizia rurale del luogo.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 6 della legge, gli impianti sportivi a carattere ricreativo possono essere realizzati a condizione che siano strettamente funzionali al soggiorno temporaneo dell'ospite e che siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale.

Capo IV

REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

Sezione I

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LA PRODUZIONE LA PREPARAZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 17.

Accertamento dell'idoneità dei locali

1. L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzate per le attività di produzione e, preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti, alimenti e bevande, necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 28, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari) e dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

2. Ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge, nel caso di preparazione e di somministrazione di pasti per un numero di ospiti complessivamente non superiore a dodici, per l'idoneità dei locali, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione e non è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge n. 283/1962. Sono fatte salve le disposizioni relative al decreto legislativo n. 155/1997 e dell'art. 18 del presente regolamento relativa al piano di autocontrollo semplificato.

Art. 18.

Piano di autocontrollo semplificato

1. Le aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'attività di produzione, di preparazione e di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, ivi compresi la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, devono dotarsi di un piano di autocontrollo semplificato.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la giunta regionale approva, nel rispetto della direttiva del Consiglio 93/43/CEE del 14 giugno 1993 concernente l'igiene degli alimenti, le procedure semplificate di autocontrollo relative ai processi produttivi della somministrazione di pasti, alimenti e bevande e della degustazione e assaggio dei prodotti aziendali.

Art. 19.

Requisiti dei locali per la somministrazione

1. I locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una superficie proporzionata al numero dei posti autorizzati in ragione di 1 metro quadrato per posto tavola, con una superficie minima del locale di 9 metri quadrati.

2. I locali devono essere dotati di finestre esterne per garantire il ricambio d'aria. In relazione alla superficie illuminate ed alle altezze medie, si applica quanto previsto all'art. 26, commi 1, 2, 3 e 4. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione.

3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente accessibile e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione.

4. Il servizio di cui al comma 3 deve essere dotato di:

- a) pavimento lavabile e disinfettabile;
- b) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri;
- c) adeguata aerazione, naturale o meccanica;
- d) w.c. con impianto di scarico acqua a doppia erogazione;
- e) lavabo fornito di sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso anche in tessuto, approvvigionato con acqua potabile calda e fredda, munito di comando di erogazione acqua;
- f) contenitore per rifiuti con comando a pedale.

Art. 20.

Requisiti dei locali per la preparazione dei pasti

1. I locali polifunzionali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine-laboratori per la preparazione di pasti, alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti:

- a) sufficiente aerazione ed illuminazione naturale garantita dalla presenza di aperture sull'esterno. In relazione alla superficie illuminante e alle altezze medie, si applica quanto previsto all'art. 26, commi 1, 2, 3 e 4;
- b) superficie minima di 9 metri quadrati fino a dodici pasti, con un incremento di 0,20 metri quadrati per ogni pasto oltre i dodici. La superficie può essere costituita dalla sommatoria dei locali adibiti rispettivamente alle funzioni di cui alle lettere f), g) e h);
- c) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri;
- d) pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile;
- e) finestre e porte esterne protette da dispositivo contro gli insetti ed i roditori;
- f) zona di lavaggio e preparazione alimenti, dotata di lavello;
- g) zona di cottura;

h) zona di lavaggio stoviglie, attrezzata con lavello e lavastoviglie;
i) lavamani o lavello della zona lavaggio stoviglie purché dotato di comando di erogazione acqua non manuale e attrezzato con sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso;

j) contenitore per rifiuti con comando a pedale;

k) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da poter convogliare all'esterno i fumi ed i vapori oltre il colmo del tetto;

l) tavoli da lavoro con superficie lavabile;

m) armadietti per riporre le stoviglie;

n) armadio chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;

o) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti non più di venti pasti;

p) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima;

q) spazio, o locale, idoneo per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti con scaffali in materiale lavabile e disinfettabile;

r) servizi igienici per gli operatori alimentari aventi i requisiti di cui al comma 2.

2. I servizi igienici per gli operatori alimentari devono avere in particolare i seguenti requisiti:

a) non essere direttamente comunicanti con il locale autorizzato;

b) avere uno spogliatoio, eventualmente identificabile con l'antibagno dei servizi igienici e dotato di armadietti individuali a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero corrispondente a quello degli addetti. La porta dell'antibagno deve essere dotata di dispositivo per la chiusura automatica;

c) essere dotati di lavabo ad acqua corrente con comando di erogazione acqua non manuale, distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso.

3. Nel caso in cui il locale autorizzato sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.

Art. 21.

Requisiti dei locali per la preparazione e somministrazione di pasti nel corso degli eventi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 30/2003

1. La produzione e somministrazione di pasti nel corso degli eventi di cui all'art. 16 della legge deve essere proporzionata alle capacità produttive dell'azienda o delle aziende con le quali esiste un accordo ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge.

2. Nel caso in cui non siano presenti locali autorizzati ai sensi della legge n. 283/1962, sono consentite preparazioni alimentari semplici, a basso profilo di rischio e a consumo immediato, quali per esempio bruschette, grigliate, necci. In ogni caso deve essere garantita la corretta conservazione degli alimenti.

3. Per la preparazione dei pasti nel corso degli eventi possono essere utilizzate la cucina dell'imprenditore e zone di cottura poste all'esterno degli edifici.

4. Qualora non sia utilizzato materiale monouso devono essere disponibili strumenti per lavaggio delle stoviglie.

Art. 22.

Requisiti dei locali per la preparazione dei prodotti aziendali

1. L'attività di preparazione di prodotti aziendali può essere effettuata utilizzando il locale di cui all'art. 20 o un locale autorizzato ai sensi della legge 283/1962 avente i requisiti di cui alla delibera della giunta regionale 31 marzo 1999, n. 206 (Direttive per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria in materia di alimenti e bevande per il settore agricolo).

2. Nelle aziende autorizzate per un numero di ospiti non superiore a dodici, il locale per la preparazione di pasta fresca, pane, confetture, marmellate, succhi di frutta, verdure sott'olio e salse non è soggetto ad autorizzazione sanitaria a condizione che la produzione sia somministrata agli ospiti e che il locale abbia i seguenti requisiti:

a) superficie minima di 9 metri quadrati con sufficiente areazione;

b) lavello destinato esclusivamente al lavaggio delle materie

c) lavello destinato esclusivamente al lavaggio delle attrezzature;
d) piano di cottura con idoneo impianto di aspirazione;

e) dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori e insetti;

f) attrezzature che consentano un'adeguata conservazione e separazione tra generi di diversa tipologia dei materiali destinati al confezionamento;

g) autoclave nel caso di preparazione di succhi di frutta, verdure sott'olio e salse.

Sezione II

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE DI ANIMALI ALLEVATI IN AZIENDA

Art. 23.

Specie animali allevate in azienda ai fini della macellazione

1. La macellazione di conigli, di selvaggina di allevamento e di volatili da cortile allevati in azienda è consentita secondo quanto indicato nell'art. 24.

2. La macellazione degli animali di cui al comma 1 deve essere effettuata in un apposito locale polifunzionale posto all'interno dell'azienda agricola, avente i requisiti di cui all'art. 25 e autorizzato ai sensi della legge n. 283/1962.

Art. 24.

Quantità di animali e modalità di macellazione

1. La macellazione di conigli, di selvaggina di allevamento e di volatili da cortile allevati in azienda è consentita nell'ambito delle seguenti quantità e comunque per un numero massimo totale di cento capi a settimana:

a) conigli e selvaggina della famiglia dei leponidi nella misura massima di cinquecento capi all'anno;

b) volatili appartenenti alle specie polli (genere Gallus), tacchini (genere Mebeagris), faraone (genere Numida), anatre (genere Anas) e oche (genere Anser) e selvaggina da penna (pernici, piccioni, starne, fagiani, e altre) nella misura massima di millecinquecento volatili all'anno;

c) in deroga a quanto fissato dall'art. 23 del presente regolamento, in virtù della valorizzazione delle tipicità locali e di favorire piccoli allevamenti quale valore culturale legato all'attività agrituristica, è ammessa la macellazione di suini e ovicapriini nel numero e con le modalità previste dalle norme vigenti per l'uso familiare. Gli animali macellati sono soggetti alla visita *post-mortem* da parte dell'azienda U.S.L. secondo le modalità per la macellazione ad uso domestico e le tariffe adottate dalla Regione Toscana.

2. Nell'autorizzazione sanitaria per la macellazione di animali allevati in azienda è stabilito il numero massimo di animali macellabili in un anno nella singola azienda, suddivisi per specie.

3. L'imprenditore deve concordare con il servizio veterinario dell'azienda U.S.L. il giorno e l'ora della macellazione, al fine di consentire l'effettuazione dei previsti controlli veterinari. Per le tariffe si fa riferimento al tariffario regionale in vigore.

4. La macellazione degli animali delle singole specie deve essere effettuata in tempi diversi, previa pulizia e disinfezione.

5. Il trasporto degli scarti della macellazione può essere differito oltre le ventiquattro ore, su preventiva autorizzazione dell'ente pubblico che ha autorizzato la macellazione, e documentato tramite un registro di carico e scarico. La conservazione degli stessi avviene in appositi imballi a perdere (sacchi di plastica chiusi con un laccio) completi di data di confezionamento e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.

6. Gli imprenditori che effettuano la macellazione in azienda devono tenere un registro in cui sono annotati:

a) data di macellazione;

b) specie e numero dei capi macellati;

c) dichiarazione sul rispetto di tempi di sospensione, per eventuali progressi trattamenti farmacologici effettuati.

7. Le carni macellate in azienda utilizzate per la vendita al consumatore finale sul luogo di produzione devono recare il bollo a placca con l'indicazione della ragione sociale e la sede dell'azienda.

8. Gli scarti liquidi possono essere smaltiti tramite fertirrigazione con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/272/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricoli).

Art. 25.

Requisiti dei locali di macellazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria i locali di macellazione devono avere i seguenti requisiti:

a) la zona per lo stordimento, il dissanguamento e la spiumatura o scuoiatura deve essere separata, anche tramite arredi o pannelli, della zona di eviscerazione; le operazioni di stordimento, dissanguamento e spiumatura possono essere effettuate anche in aree esterne con pavimento permeabile;

b) attrezzatura per lo stordimento conforme alla normativa vigente in materia di benessere degli animali;

c) avere almeno un lato fuori terra ed avere areazione e illuminazione naturale pari a 1/14 della superficie calpestabile o, in alternativa, prevedere la necessaria integrazione con sistemi di aerazione e illuminazione artificiale;

d) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio;

e) pareti rivestite o trattate con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno 2 metri;

f) finestre, porte e aperture munite di dispositivi contro gli insetti e i roditori;

g) lavabo fornito di acqua corrente calda e fredda con comando di erogazione non manuale, di dispensatore per sapone liquido o in polvere e di distributore di asciugamani monouso; è ammessa la presenza di presa diretta per acqua da utilizzare esclusivamente per la pulizia dei locali;

h) attrezzature e utensili idonei, lavabili e disinfettabili;

i) contenitori idonei dotati di chiusura, che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o pozzetto, destinati esclusivamente a tale uso;

j) contenitori idonei dotati di chiusura per il deposito di sangue e scarti della macellazione, da smaltire conformemente alla vigente normativa;

k) servizi igienici a disposizione degli operatori alimentari aventi i requisiti di cui al comma 2.

2. I servizi igienici per gli operatori alimentari devono avere in particolare i seguenti requisiti:

a) non essere direttamente comunicanti con il locale autorizzato;

b) avere uno spogliatoio, eventualmente identificabile con l'antibagno dei servizi igienici e dotato gli armadietti individuali a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero corrispondente a quello degli addetti. La porta dell'antibagno deve essere dotata di dispositivo per la chiusura automatica;

c) essere dotati di lavabo ad acqua corrente con comando di erogazione acqua non manuale, distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso.

3. Durante la macellazione devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a prevenire la contaminazione primaria e secondaria delle carnesse.

4. Il locale utilizzato per l'attività di macellazione non può essere destinato ad altre attività e deve essere pulito e disinfettato al termine delle operazioni di macellazione e prima del suo riutilizzo.

5. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale od extra aziendale è consentita utilizzando l'eventuale locale autorizzato per la preparazione dei pasti, alimenti e bevande o comunque in un locale autorizzato ai sensi della legge n. 283/1962.

6. Qualora nella stessa azienda venga attivato anche un impianto di macellazione, è sufficiente un solo spogliatoio, munito di servizio igienico, per entrambe le strutture.

Sezione III

REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA PER L'OSPITALITÀ

Art. 26.

Requisiti delle camere e delle unità abitative

1. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della legge, è ammesso derogare alla normativa vigente consentendo:

a) un'altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernottamento degli ospiti non inferiore a 2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2 metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri l'utilizzo obbligatorio di appositi arredi può consentire di riportare l'altezza minima a 2 metri.

b) un'altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20 metri.

2. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge, per la superficie illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che sia garantito un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Nel caso in cui vi sia una distanza della parete del fabbricato da altre strutture superiore ai 15 metri, il rapporto può essere ridotto ad 1/20 purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.

3. Per immobili di particolare pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne, possono essere consentite ulteriori deroghe a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata illuminazione, con impianti di illuminazione autonomi, e una adeguata ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

4. Le deroghe concesse ai sensi del presente articolo sono valide solo per l'uso dei locali a fini agrituristici.

5. La ricettività delle camere ad uso agriturismo e determinata come segue:

a) un posto letto ogni 9 metri quadrati;

b) due posti letto ogni 14 metri quadrati;

c) ulteriori posti letto sono autorizzati con un incremento di 5 metri quadrati per ogni letto.

6. È consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare aggiuntivo per bambini di età non superiore a dodici anni, su richiesta del cliente, senza che ciò determini un aumento del numero complessivo dei posti letto autorizzati, come previsto dall'art. 12 comma 3 della legge.

7. La frazione di superficie superiore a 0,50 metri quadrati è, in tutti i casi, arrotondata all'unità.

Art. 27.

Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti

1. La superficie delle singole piazzole per l'ospitalità in spazi aperti non deve essere inferiore a 60 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere tramite l'inerbimento del terreno o l'uso di autoboccanti e comunque in modo permeabile.

2. Per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti, oltre a quanto previsto dall'art. 20 della legge, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

a) devono essere localizzati in prossimità delle piazzole:

1) la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;

2) l'impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;

3) l'impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dei servizi;

4) l'installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;

5) in caso di ospitalità di caravan e autocaravan, un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c. chimici;

b) i servizi igienico-sanitari e i servizi di lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili. La lavanderia può essere realizzata anche all'aperto;

c) le attrezzature per il lavaggio stoviglie devono essere installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio biancheria.

Art. 28.

Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all'art. 14 della legge regionale n. 30/2003

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, oltre a quanto previsto all'art. 21 della legge, deve essere individuato all'interno degli edifici aziendali un locale di dimensioni commisurate all'entità dell'attività autorizzata, da destinare all'accoglienza degli ospiti.

Sezione IV

DISPOSIZIONI PER LA CONDUZIONE DELLE PISCINE

Art. 29.

Conduzione delle piscine

1. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, tenuto conto di quanto previsto dall'accordo 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio).

2. Il responsabile dell'igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti e il titolare dell'azienda agricola o altri soggetti da lui incaricati.

Art. 30.

Controlli nella conduzione delle piscine

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento della piscina sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'azienda USL.

2. Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione, sotto il profilo igienico-sanitario, di tutti gli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza della piscina, secondo le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. I controlli interni sono eseguiti dall'imprenditore o dal personale da lui incaricato e riguardano la qualità dell'acqua, in ragione degli accessi alla piscina. Chi esegue i controlli deve essere a conoscenza della quantità e della qualità dei prodotti utilizzati per la disinfezione dell'acqua.

4. Qualora, in seguito all'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o al ripristino delle condizioni ottimali.

5. La conduzione della piscina deve prevedere controlli periodici o forme di assistenza programmate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

Art. 31.

Abrogazioni

1. Il regolamento 6 novembre 2000, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'art. 16 della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 «Disciplina delle attività agrituristiche»). Criteri generali e procedure per la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche) è abrogato.

Art. 32.

Norme transitorie per la classificazione

1. Le strutture agrituristiche che, sulla base del regol. reg. n. 7/2000, hanno ottenuto un livello di classificazione diverso da quello attribuibile sulla base del presente regolamento, devono presentare richiesta di nuova classificazione entro il 31 dicembre 2005.

Il presente Regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 agosto 2004

PASSALEVA

(Omissis).

04R0584

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 13 agosto 2004, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8. Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.

(Pubblicato al suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 25 agosto 2004)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento, in applicazione, della legge regionale 6 giugno 2002, n. 8, detta:

a) criteri e modalità per la classificazione acustica del territorio da parte dei comuni con riferimento alla situazione esistente e alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica;

b) criteri omogenei per la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico di competenza delle amministrazioni comunali;

c) altre disposizioni per l'applicazione omogenea della legge regionale n. 8/2002.

TITOLO II

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DA PARTE DEI COMUNI

Art. 2.

Criteri generali

1. I comuni provvedono alla classificazione in zone acustiche del proprio territorio sulla base:

a) delle destinazioni d'uso, del carico urbanistico e delle infrastrutture previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;

b) dell'effettiva condizione di fruizione del territorio;

c) della situazione topografica esistente;

d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.

2. In sede di classificazione ai sensi del comma 1 i comuni:

a) utilizzano una base cartografica, adottando possibilmente gli stessi rapporti di scala usati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, indicativa del territorio comunale e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di cui alla lettera a), comma 1;

b) limitano una eccessiva frammentazione del territorio, ricercando aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee;

c) utilizzano dati sociodemografici il più possibile aggiornati.

3. Nel provvedere alla classificazione acustica del territorio, i comuni individuano le aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto di cui al titolo IV.

4. Qualora il territorio comunale presenti aree di particolare interesse paesaggistico - ambientale e turistico, al fine di garantire condizioni di quiete, il comune può fissare valori di qualità inferiori rispetto a quelli assegnati alla zona nella quale ricadono, in conformità ai criteri di cui all'art. 8 della legge regionale n. 8/2002.

5. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è vietato il contatto diretto di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiori a cinque dB(A), anche quando le zone appartengano a comuni confinanti.

6. Le aree confinanti con infrastrutture ferroviarie o aeroporti devono essere congruenti con le caratteristiche acustiche, rispettivamente, delle fasce di rispetto delle ferrovie e dell'intorno aeroportuale.

7. In casi particolari il rispetto dei limiti della classe prescelta può riferirsi al solo periodo della giornata in cui si ha l'effettiva fruizione della zona assumendo per le restanti fasce orarie i limiti corrispondenti a una diversa classe acustica.

8. Per le zone con forte fluttuazione turistica stagionale è possibile l'adozione di due classificazioni del territorio, di cui una valida nel corso della maggior parte dell'anno e l'altra nei periodi di massima affluenza turistica.

9. Le zone acustiche vengono individuate secondo i criteri del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, che definisce le classi I, II, III, IV, V, VI di cui all'allegato A.

Art. 3.

Zone ricomprese nella classe I

1. Appartengono alla classe I, oltre a quanto indicato nella tabella A dell'allegato D, i parchi e le riserve naturali istituiti con legge ad eccezione dei centri abitati e delle aree ivi presenti in cui si svolgono attività umane non compatibili con la classe I. Possono essere ricomprese inoltre in classe I, le aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico e paesistico ambientale nonché le aree verdi non utilizzate a fini agricoli, inclusi i parchi pubblici urbani. Sono escluse le piccole aree verdi di quartiere e le aree verdi d'uso sportivo.

2. Le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali, sono inseriti nella classe corrispondente alla zona circostante purché non si tratti delle classi V o VI.

3. Le aree cimiteriali appartengono, di norma, alla classe propria dell'area circostante, a meno che motivazioni particolari non ne giustifichino l'assegnazione alla classe I.

Art. 4.

Zone da assegnare in classe II, III e IV

1. Per l'attribuzione delle classi II, III e IV di cui alla tabella A si considerano i seguenti parametri di valutazione:

- a) la densità di popolazione;
- b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
- c) la densità di attività artigianali;
- d) il volume di traffico stradale.

2. I parametri di cui al comma 1 vengono valutati secondo criteri che risultino appropriati alle caratteristiche della realtà territoriale da analizzare, in bassa, media, alta densità e possono assumere i seguenti pesi:

- a) 0 per densità nulla;
- b) 1 per bassa densità;
- c) 2 per media densità;
- d) 3 per alta densità.

3. Solo per il parametro riferito alla densità di popolazione, si indicano le seguenti soglie orientative:

- a) bassa densità di popolazione quando è inferiore a cinquanta abitanti per ettaro;
- b) media densità di popolazione quando è compresa tra cinquanta e duecento abitanti per ettaro;
- c) alta densità di popolazione quando è superiore a duecento abitanti per ettaro.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5, 6, 7 e 8, le zone nelle quali la somma dei pesi di cui al comma 2 è, compresa tra i e 4 vengono definite di classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi è compresa tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle quali è compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV, come esemplificato nell'allegato B.

5. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella classe III.

6. Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre, attività di terziario, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite nella classe IV.

7. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono devono essere inserite in una, classe non inferiore alla IV.

8. I comuni eseguono, al fine di verificare la congruità della classificazione, un'analisi critica del risultato ottenuto della somma dei punteggi eseguita ai sensi dei commi 2, 3 e 4, in particolare nel caso di bassa densità, della popolazione residente. Qualora l'applicazione dei criteri di cui al presente articolo dovesse produrre una classificazione non adeguatamente rappresentativa della realtà del territorio, il comune può ricorrere ad altri criteri di classificazione.

9. I comuni, in sede di zonizzazione, sono tenuti ad evitare micro-suddivisioni e a rendere coerente la delimitazione delle varie zone secondo la tipologia prevalente del territorio, tenendo però conto che una eccessiva semplificazione potrebbe portare ad aggregazioni troppo vaste e poco rappresentative.

10. Le delimitazioni tra le diverse classi acustiche devono coincidere, ove possibile, con limiti e confini naturali o artificiali quali confini di proprietà, limiti catastali, fossi, fiumi, argini, mura.

Art. 5.

Zone da assegnare in classe V e VI

1. La classe V comprende insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.

2. La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno compresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

Art. 6.

Contiguità tra zone acustiche

1. Tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a cinque dB(A) è necessario l'inserimento a scalare di zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche tali da consentire l'adiacenza.

2. Ove non sia possibile, per ristrettezza di spazio, inserire zone di classe intermedia, si evidenziano in cartografia, con apposita rappresentazione grafica, le aree di contiguità fra zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a cinque dB(A). Dette aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite, ma delimitano una porzione di territorio nella quale devono essere previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito dei piani di risanamento, per contenere gli effetti del rumore. Qualora gli interventi di mitigazione non risultino efficaci, il comune procede ad azioni di rilocalizzazione.

3. Il confine tra zone acustiche non può attraversare edifici a qualsiasi uso adibiti.

Art. 7.

Classificazione in zone acustiche dei territori comunali

1. Il comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, predisposta sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel presente regolamento.

2. La predisposizione della proposta preliminare di zonizzazione acustica di cui al comma 1 richiede specifiche competenze sia nel campo dell'acustica ambientale che in quello della pianificazione urbanistica e territoriale. Essa deve essere redatta da uno o più tecnici, di cui almeno uno in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2002, con adeguate competenze in materia di pianificazione urbanistica e territoriale.

3. La proposta preliminare è trasmessa alla provincia competente ed ai comuni confinanti ed è depositata, per trenta giorni, presso la segreteria del comune. Del deposito è data notizia nell'albo pretorio del comune stesso, nel *Bollettino ufficiale* della Regione e attraverso altre forme di pubblicità ritenute opportune.

4. Entro i trenta giorni successivi al deposito di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al comune.

5. Qualora uno o più comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dal progetto di zonizzazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni al comune interessato ed alla provincia competente. In caso di mancato accordo tra i comuni, la provincia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 8/2002, convoca entro trenta giorni una conferenza di servizi finalizzata alla composizione del conflitto.

6. Entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5 o, qualora detta conferenza non sia stata convocata, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, il comune approva la classificazione in zone acustiche del proprio territorio.

7. La classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità indicate dal comma 3, costituisce allegato tecnico al piano urbanistico comunale generale e sue varianti ed ai piani urbanistici operativi comunali.

8. Per le modificazioni della classificazione in zone acustiche del territorio comunale si applicano le procedure di cui al presente articolo.

Art. 8.

Elaborati relativi all'atto di adozione della classificazione acustica

1. L'atto di adozione della classificazione acustica deve comprendere almeno la seguente documentazione:

a) relazione che illustri le scelte adottate le eventuali precisazioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali, rispetto a quanto riportato nella normativa nazionale e regionale. La relazione contiene una stima della percentuale di territorio e di popolazione in ciascuna classe acustica;

b) elaborati grafici, su supporto cartaceo e informatizzato, che utilizzano in generale gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale. In caso di realtà urbane particolarmente complesse è opportuna anche una rappresentazione cartografica in scala 1:2000.

2. La visualizzazione cartografica della classificazione acustica comunale è realizzata tenendo conto dei criteri indicati nell'allegato C.

TITOLO III

PIANI COMUNALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 9.

Procedure

1. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica, i comuni effettuano i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio.

2. Entro due anni dall'approvazione della classificazione acustica i comuni adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'art. 9 della legge regionale n. 8/2002, qualora:

a) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'art. 2, comma 1, lettera g) della legge n. 447/1995;

b) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica, all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, la differenza di non più di cinque dB(A) di livello sonoro equivalente tra aree contigue, anche appartenenti a comuni confinanti.

3. I piani di risanamento acustico devono contenere:

a) individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare con indicazione delle sorgenti stesse su cartografia in formato cartaceo ed informatizzato che utilizzi, di norma, gli stessi rapporti di scala adottati negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

b) confronto con i limiti di zona di cui alla zonizzazione acustica;

c) individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento di risanamento;

d) indicazione delle priorità, secondo lo schema riportato nell'allegato d), delle modalità e dei tempi per il risanamento;

e) stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

f) stima dei benefici dell'intervento di risanamento in termini di popolazione esposta e relativi livelli di esposizione, nonché di territorio interessato;

g) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

4. Il piano di risanamento acustico, redatto da tecnici in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 18 della legge regionale n. 8/2002, deve essere corredato del parere espresso dall'ARPA ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 8/2002.

5. Il piano di risanamento acustico rimane a disposizione del pubblico, per eventuali osservazioni, presso le segreterie dei comuni per sessanta giorni. Entro i successivi trenta giorni i comuni approvano definitivamente il Piano e lo trasmettono alla provincia competente corredato delle osservazioni pervenute.

6. La provincia valuta i piani e individua gli interventi prioritari in ambito provinciale; quindi trasmette la proposta alla Regione ai fini della predisposizione del piano regionale di cui al titolo X.

7. I comuni recepiscono nei piani comunali, il contenuto dei piani di risanamento predisposti dai gestori delle infrastrutture di trasporto e dalle imprese.

8. Il piano urbano del traffico e gli strumenti urbanistici generali devono essere adeguati agli obiettivi ed ai contenuti del piano comunale di risanamento acustico.

9. I comuni adeguano i rispettivi piani comunali alle disposizioni del piano regionale.

Art. 10.

Aggiornamento del Piano di risanamento

1. Sulla base delle attività di controllo e di eventuali verifiche strumentali il comune aggiorna, con cadenza almeno quinquennale, il piano di risanamento e lo approva con le procedure di cui all'art. 9.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 9, comma 3, lettera a), il comune entro i successivi centottanta giorni aggiorna il piano di risanamento acustico.

TITOLO IV

AREE DA DESTINARSI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE

Art. 11.

Aree per attività temporanee

1. Nell'ambito delle operazioni di classificazione acustica i comuni indicano le aree dove possono essere localizzate attività, temporanee quali manifestazioni, concerti, teatri tenda, circhi, lunapark e simili. Le aree devono avere caratteristiche tali da consentire il normale svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori vicini, consentendo un agevole rispetto dei limiti di immissione.

2. Per l'individuazione delle aree di cui al comma 1 si tiene conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali o indotti dalle attività quali il traffico veicolare ed il transito di persone.

3. Le aree non devono comprendere al loro interno insediamenti abitativi, non possono essere identificate all'interno delle classi I e II né in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole è consentita nel caso in cui il regolamento comunale di cui al comma 4 vieti la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l'orario scolastico.

4. Con norme regolamentari il comune stabilisce i limiti da rispettare all'interno di ogni singola area, gli orari e le cautele da adottare per il miglior contenimento delle emissioni rumorose, fermo restando il rispetto dei limiti di zona all'esterno delle aree medesime.

TITOLO V

AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 12.

Attività rumorose temporanee

1. Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione i cantieri edili e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Per le attività di cui al comma 1 il comune autorizza deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti per il territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995 e suoi provvedimenti attuativi, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

3. I limiti della deroga di cui al comma 2 si intendono come limiti di immissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. I limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998 «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico». Il tempo di misura deve essere di almeno quindici minuti rappresentativi delle condizioni di maggiore rumorosità dell'attività, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal d.m. ambiente 16 marzo 1998. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Art. 13.

Cantieri

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

2. Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge n. 447/1995 sono di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 8 e le ore 19.

3. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della legge n. 447/1995, il valore limite massimo di immissione (inteso per l'attività nel suo complesso, considerata quindi come unica sorgente), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non deve superare il valore di settanta dB(A). Limiti superiori possono essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti sono permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19. Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.

4. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

5. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di sessantacinque dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 8 alle ore 19. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.

6. Il provvedimento autorizzatorio contiene le seguenti prescrizioni:

a) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;

b) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;

c) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;

d) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;

e) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

Art. 14.

Autorizzazioni

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l'autorizzazione da richiedere al comune competente venti giorni prima dell'inizio dell'attività.

2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:

a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;

b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;

c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;

d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.

3. Per cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo il comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2002, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.

4. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza il comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

5. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.

Art. 15.

Manifestazioni

1. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai comuni ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge n. 447/1995 devono rispettare il limite di settanta dB(A) di LAeq in facciata all'edificio più esposto. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di seguito indicati:

a) limite in facciata all'edificio più esposto pari a ottantacinque dB(A) di LAeq per le attività all'aperto quali i concerti, con una durata massima di giornate pari a tre e di quattro ore nell'arco della stessa giornata;

b) limite in facciata all'edificio più esposto pari a settanta dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto quali discoteche o altre attività musicali, con una durata, massima di giornate pari a quindici e di quattro ore nell'arco della stessa giornata.

3. Il limite orario è fissato nelle ore 23.00. Al di fuori degli orari indicati per le manifestazioni, devono comunque essere rispettati i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

4. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione da richiedere quarantacinque giorni prima dell'inizio. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, se entro trenta giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o viene espresso motivato diniego.

5. I richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4 devono presentare la seguente documentazione:

a) indicazione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;

b) relazione, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2002, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal comune per l'area interessata;

c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

6. Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere autorizzazione in deroga almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

TITOLO VI

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Art. 16.

Progetto acustico

1. I progetti relativi agli interventi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 8/2002, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 457/1978, devono essere corredati dal progetto acustico redatto nel rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 e dai regolamenti comunali.

2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 8/2002, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia. Esso definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

3. All'ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sottoscrive una certificazione sulla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto acustico ai fini del rilascio del certificato di abitabilità. Il comune provvede ad effettuare con il supporto tecnico dell'ARPA, controlli a campione per verificare la conformità delle opere con le previsioni del progetto.

TITOLO VII

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 17.

Definizioni

1. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.

2. Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a:

1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

2) strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni;

3) discoteche;

4) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

5) impianti sportivi e ricreativi;

6) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 2 alle quali la legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto dell'intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame. Gli elementi tecnici relativi alla valutazione revisionale sono contenuti in una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2002.

Art. 18.

Documentazione di previsione di clima acustico

1. Lo studio previsionale di clima acustico contiene almeno i seguenti elementi:

a) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;

b) documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel decreto del Presidente; del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;

c) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;

d) eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

TITOLO VIII

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 19.

Impatto acustico

1. Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.

2. Ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 8/2002, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

c) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

d) discoteche;

- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti adibiti ad attività produttive;
- g) impianti adibiti ad attività sportive;
- h) impianti adibiti ad attività ricreative;
- i) postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3. La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 8/2002, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di interesse.

Art. 20.

Documentazione relativa all'impatto acustico

1. La documentazione di impatto acustico contiene:

- a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
- b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
- c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;
- d) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
- e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
- f) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.

2. In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

TITOLO IX

PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

Art. 21.

Piano di risanamento acustico

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenute a presentare al comune competente, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica, apposito piano di risanamento acustico.

2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

Art. 22.

Contenuti del piano

1. Nel piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale vengono indicati:

- a) caratteristiche e entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
- b) indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nella classificazione acustica comunale di cui al titolo II, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l'individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;

c) obiettivi, modalità e priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l'adeguamento complessivo;

d) indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;

e) stima degli oneri finanziari occorrenti e incidenza della spesa sull'impresa proponente.

Art. 23.

Approvazione e realizzazione del piano

1. Il comune valuta, con il supporto tecnico dell'ARPA, la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente.

2. Il comune, effettuate le verifiche di cui al comma 1, autorizza il piano di risanamento entro novanta giorni dalla sua ricezione, formulando eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di attuazione. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.

3. Scaduti i termini di cui al comma 2, i soggetti che hanno proposto il piano di risanamento provvedono alla sua attuazione nelle modalità e termini indicati dando comunicazione al comune, entro i successivi trenta giorni, dell'inizio dei lavori.

4. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori trasmette al comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

TITOLO X

PIANO REGIONALE TRIENNALE

Art. 24.

Predisposizione del piano triennale regionale

1. Nella predisposizione del piano regionale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico di cui all'art. 10 della legge regionale n. 8/2002, ai fini dell'individuazione del grado di priorità da associare agli interventi di risanamento proposti, la giunta regionale si basa sugli indicatori base di cui al comma 2, nonché sulla valutazione di eventuali, specifiche esigenze di carattere socio-ambientale o di pianificazione economica e territoriale collegate all'attuazione dell'intervento.

2. Gli indicatori base per l'individuazione della priorità di intervento sono i seguenti:

- a) classe di appartenenza nell'ambito della zonizzazione acustica dell'area da risanare;
- b) grado di superamento del valore limite di rumorosità ammissibile;
- c) numero di abitanti interessati dall'azione di risanamento.

3. A ciascuno dei tre indicatori di cui al comma 2 viene associato un punteggio secondo i criteri rappresentati nelle tabelle A, B e C in allegato D.

4. A ciascuna proposta inclusa nel piano regionale per la bonifica dall'inquinamento acustico è associato un punteggio, pari alla somma dei tre valori ricavati dalle tabelle A, B, e C, che costituisce indice base del grado di priorità dell'intervento stesso. Il valore così ottenuto può essere incrementato, per un massimo di cinque punti, alla luce di motivate esigenze di natura sociale o ambientale connesse a specifiche realtà territoriali, o per le esigenze di coordinamento con l'attuazione di altri programmi regionali di intervento.

5. Sulla base dei punteggi ricavati applicando i criteri di cui al comma 4, viene stilata la graduatoria degli interventi che accedono alle risorse finanziarie disponibili.

6. Ai fini dell'inserimento nel piano regionale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, gli interventi di risanamento proposti devono essere compiutamente definiti sia dal punto di vista tecnico che economico e devono essere dotati di tutte le autorizzazioni necessarie per un rapido avvio dei lavori.

TITOLO XI
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25.

Controlli e sanzioni

1. Il comune esercita l'attività di controllo avvalendosi del supporto dell'ARPA. Le violazioni alle prescrizioni di cui al titolo V sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 euro a 10.329,14 euro ai sensi dell'art. 10, comma 3 della legge n. 447/1995.

2. In caso di violazione dei requisiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 con riferimento all'art. 16 comma 1, il comune applica le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, comma 3 della legge n. 447/1995.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 13 agosto 2004

Il vicepresidente:

LIVIANTONI

(Omissis).

04R0528

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. 24.

Concessione di contributo al comune di Rivisondoli (L'Aquila) per la ristrutturazione e l'ampliamento delle opere per la stabilità del manto nevoso nel bacino sciistico di Monte Pratello.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 27 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli interventi urgenti da attuarsi nel territorio regionale finalizzato alla prevenzione e mitigazione del rischio valanghe e per una migliore qualificazione del territorio nel settore turistico, concede al comune di Rivisondoli (L'Aquila) un contributo di € 413.165,52 per la ristrutturazione e l'ampliamento delle opere per la stabilità del manto nevoso nel bacino sciistico di Monte Pratello.

Art. 2.

Dichiarazione di interesse pubblico regionale

1. L'intervento è considerato strategico, urgente e di interesse pubblico regionale e per la sua esecuzione è considerato già fornito di autorizzazione, visti o pareri di carattere regionale.

Art. 3.

Concessione del contributo e modalità di erogazione

1. La Regione comunica la concessione del contributo al comune interessato, che dovrà iniziare i lavori entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione ed ultimarli entro e non oltre due anni, a pena di decadenza, salvo proroghe, per giustificati motivi, da richiedersi prima della scadenza, da concedersi con provvedimento della giunta regionale.

2. L'erogazione del contributo regionale previsto dalla presente legge è disposto con ordinanza del dirigente del servizio previsione e prevenzione dei rischi della direzione regionale OO.PP e protezione civile, secondo le seguenti modalità:

a) 40% a presentazione da parte del legale rappresentante dell'ente del certificato di inizio lavori;

b) 50% a presentazione del provvedimento della rendicontazione delle spese pari ad almeno il 40% del finanziamento concesso, sulla base di stati d'avanzamento e certificati di pagamento emessi, nonché degli altri oneri sostenuti;

c) 10% ad ultimazione dei lavori, dietro presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'ente interessato di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra ente e Regione.

3. L'accredito delle somme viene effettuato su apposito conto vincolato a favore dell'ente interessato.

4. L'ente interessato provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere ammesse a contributo, assumendo a proprio carico ogni adempimento e responsabilità, anche di ordine amministrativo e contabile.

5. Gli amministratori, i funzionari ed il tesoriere dell'ente beneficiario del contributo assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati.

Art. 4.

Approvazione varianti agli strumenti urbanistici

1. In deroga alla disciplina vigente, le varianti agli strumenti urbanistici comunque connesse all'esecuzione delle opere previste nella presente legge sono adottate e definitivamente approvate con unico atto del consiglio comunale.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 413.165,52 si fa fronte mediante l'impiego dei fondi relativi al capitolo 152188 denominato: fondo regionale di solidarietà per la protezione civile, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 11 agosto 2004

PACE

04R0636

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2004, n. 25.

Norme per la disciplina dell'attività professionale di guida speleologica e per il riordino della commissione d'esame per l'accertamento tecnico degli aspiranti all'esercizio della professione di guida speleologica in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 23 del 27 agosto 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione della guida speleologica

1. La Regione Abruzzo riconosce l'attività professionale di guida speleologica a coloro che, per professione, accompagnano persone singole o in gruppo nell'esplorazione di grotte o cavità naturali usando tecniche peculiari ed adottando procedure di sicurezza adeguate.

Art. 2.

Albo regionale dell'attività turistica di guida speleologica

1. È istituito presso l'assessorato regionale al turismo l'albo regionale dell'attività turistica di guida speleologica.

2. In detto albo sono iscritti tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione dell'esercizio della professione ovvero conseguono l'abilitazione a norma della presente legge.

3. L'albo regionale è sottoposto a revisione triennale.

4. È istituito il collegio regionale delle guide speleologiche.

Art. 3.

Abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida speleologica è conseguita previo superamento di apposito esame, indetto ogni tre anni dalla giunta regionale dell'Abruzzo, diretto all'accertamento della capacità tecnica professionale degli aspiranti.

2. La giunta regionale, accertata l'eventuale carenza di personale esercente l'attività professionale di guida speleologica, su parere degli enti turistici e sentito il collegio regionale delle guide speleologiche, può anticipare il termine di cui al comma 1.

Art. 4.

Commissione d'esame

1. La commissione per l'accertamento delle capacità tecniche all'esercizio della professione di cui all'art. 3, è nominata con decreto dal Presidente della giunta regionale dell'Abruzzo, su deliberazione della stessa ed è composta come segue:

a) dall'assessore regionale al turismo o suo delegato - Presidente;

b) un membro del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - settore speleologico - membro;

c) un medico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - settore speleologico - membro;

d) un membro della federazione speleologica abruzzese con qualifica non inferiore a istruttore di speleologia della Scuola nazionale di speleologia CAI o Commissione Scuole di speleologia della società speleologica italiana;

e) da un funzionario del competente servizio della giunta regionale - membro con funzioni anche di segretario;

f) da un docente universitario di geologia e geofisica;

g) da un docente universitario di speleologia.

Art. 5.

Requisiti e modalità per l'ammissione all'esame

1. I requisiti per poter partecipare all'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di guida speleologica di cui alla presente legge sono:

a) compimento del diciottesimo anno di età;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) possesso di titolo di studio di licenza media di secondo grado o titolo equipollente;

d) non aver riportato condanne penali;

e) idoneità fisica all'esercizio della professione attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

f) cittadinanza italiana o di altro paese membro della CEE.

Art. 6.

Materie e programmi d'esame

1. L'esame per l'esercizio della professione di guida speleologica consta principalmente di una prova pratica tecnica di progressione in cavità.

2. L'esame verte, altresì, sulla conoscenza teorica di:

a) nozioni generali di geologia, di geofisica e di speleologia;

b) nozioni di pronto soccorso;

c) nozioni sull'organizzazione e sulla legislazione turistica;

d) tecnica professionale - compiti e metodologia.

Art. 7.

Qualificazione e aggiornamento professionale

1. Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale delle guide speleologiche, la giunta regionale può disporre che, nel periodo intercorrente tra l'annuncio e lo svolgimento delle sessioni di esami, siano tenuti corsi di lezioni preparatorie a cura delle competenti strutture regionali della formazione professionale, di concerto con gli istruttori speleologi in possesso delle necessarie competenze tecniche.

Art. 8.

Attestati di abilitazione

1. Gli atti delle prove di esame, con la graduatoria di merito dei candidati e l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito, sono approvati dalla giunta regionale dell'Abruzzo.

2. L'assessore al turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini del rilascio della licenza di esercizio da parte del comune, con l'indicazione di guida speleologica per cui è stato effettuato l'accertamento delle relative capacità tecnico professionali.

Art. 9.

Rilascio della licenza d'esercizio

1. La licenza per l'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è rilasciata dal sindaco del comune di residenza dell'interessato entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo a coloro che, muniti dell'attestato di cui al comma 2 dell'art. 8, ne abbiano fatto richiesta.

2. Il rilascio di ciascuna licenza per l'esercizio della professione immediatamente comunicato dal comune alla giunta regionale, per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 2.

3. La licenza per l'esercizio della professione è soggetta a rinnovo triennale.

4. È fatto obbligo ai sindaci di comunicare il rinnovo, entro un mese dal rilascio, alla giunta regionale - assessorato al turismo.

Art. 10.

Documenti di identificazione

1. Alle guide speleologiche è rilasciato, da parte del comune, un documento con fotografia, nel quale, oltre alle generalità, residenza ed alla, qualifica, professionale sono indicati gli estremi della licenza rilasciata dal sindaco.

2. Il comune, entro il termine di dieci giorni dal rilascio del documento, deve darne comunicazione alla giunta regionale dell'Abruzzo indicando gli estremi del documento.

Art. 11.

Obbligo di collaborazione

1. È fatto obbligo alle guide speleologiche di collaborare attivamente e gratuitamente alle operazioni di soccorso speleologico realizzate dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - delegazione speleologica Abruzzo.

Art. 12.

Divieti ed incompatibilità

1. È fatto divieto alle guide speleologiche di esercitare, nei confronti dei turisti, attività estranee alla loro professione e, principalmente, quelle di intermediazione commerciale, nonché quelle in concorrenza con le agenzie di viaggio, quali la funzione di corrispondente di altre organizzazioni turistiche estere o nazionali, l'accaparramento diretto ed indiretto di clienti per conto di aziende alberghiere, imprese di trasporto e simili.

Art. 13.

Controlli e vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali disciplinate nella presente legge spettano alla giunta regionale che le esercita anche tramite gli organismi turistici pubblici periferici ed i comuni.

Art. 14.

Revoca o sospensione della licenza

1. La revoca della licenza di esercizio per le guide speleologiche è disposta dal sindaco che ha provveduto a rilasciare la predetta licenza, sentito il parere dell'ente turistico competente per territorio, nei seguenti casi:

a) quando gli interessati non assicurano la continuità nell'esercizio della propria professione secondo le esigenze turistiche o per altre cause nell'interesse del turismo locale;

b) di violazione dell'obbligo di collaborazione previsto dall'art. 11;

c) di accertata sopravvenuta inidoneità fisica permanente del titolare della licenza;

d) di perdita di taluno dei requisiti previsti all'art. 5, comma 1, lettere b) e c);

2. La sospensione del titolo è prevista per i sottoelencati casi:

a) per comportamento irrispettoso verso i turisti;

b) per trasferimento della residenza del titolare in altra Regione;

c) per sopravvenute incapacità fisiche temporanee;

d) per richiesta di compensi diversi da quelli fissati dalle organizzazioni sindacali con gli operatori turistici ed approvati dalla giunta regionale.

3. La sospensione è disposta dal sindaco, con le stesse modalità previste per l'adozione del provvedimento di revoca.

4. La durata della sospensione è fissata da uno a sei mesi per i casi di cui alle lettere a) e d) del comma 4 e per tutto il tempo del perdurare dell'evento previsto dalle lettere b) e c) del comma 4.

5. L'adozione del provvedimento di revoca e di sospensione deve essere preceduta - entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione all'interessato, il quale può, nel termine dei quindici giorni successivi, presentare controdeduzioni in merito.

6. Il comune, entro il termine di dieci giorni dalla data prevista di adozione del provvedimento di revoca o di sospensione, deve darne comunicazione alla giunta regionale.

7. Avverso il documento del sindaco è ammesso il ricorso amministrativo al Presidente della giunta regionale, che decide con proprio decreto su conforme proposta dell'assessore al turismo.

Art. 15.

Compensi e sanzioni amministrative

1. I compensi per le prestazioni professionali contemplate dalla presente legge, concordati tra il collegio delle guide di speleologia e le organizzazioni turistiche, sono approvati dalla giunta regionale e sono vincolanti per le parti.

2. I compensi per le prestazioni professionali esercitate in cavità classificate come «estreme» sono lasciati alla libera contrattazione.

3. Le guide speleologiche che richiedano compensi diversi da quelli di cui al comma 1, sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,65 a € 258,23.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune che ha rilasciato la licenza.

5. In caso di recidiva nell'applicazione di compensi diversi da quelli fissati, il comune può applicare le sanzioni di cui all'art. 14.

6. Chiunque eserciti l'attività di guida speleologica in mancanza di iscrizione al relativo albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 a € 1.032,91.

7. Le guide speleologiche che non prestano la propria opera nell'ambito delle operazioni di soccorso, di cui all'art. 11, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i propri clienti, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,46 a € 2.582,28.

8. Le guide speleologiche che svolgono nei confronti dei propri clienti attività incompatibili con l'esercizio della professione, di cui all'art. 12, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,29 a € 413,17.

9. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.

10. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune che ha rilasciato la licenza.

Art. 16.

Guide provenienti da fuori Regione

1. L'esercizio saltuario nella Regione Abruzzo della professione di guida speleologica da parte di soggetti provenienti da altre regioni o dall'estero, non è soggetto ad autorizzazioni della Regione, salva l'osservanza delle altre prescrizioni contenute nella presente legge.

Art. 17.

Scala di difficoltà

1. Per quanto concerne l'esercizio della professione di guida speleologica le discese in grotta vengono valutate in quattro scale di difficoltà:

a) «facile»;

b) «impegnativa»;

c) «difficile»;

d) «estrema».

2. Nell'apposito catasto speleologico, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 9 aprile 1975, n. 32, viene citata quale scala di valutazione è scelta per ogni singola cavità, con indicazione delle persone che possono essere assistite dalle guide speleologiche nelle discese, in relazione ad ogni scala di difficoltà.

3. Ogni singola cavità può essere classificata su diversi livelli in base alla percorrenza.

<p style="text-align: center;">Art. 18. <i>Norma transitoria</i></p> <p>1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le guide speleologiche che già esercitano la professione, anche a titolo gratuito, gli istruttori del Club alpino italiano (CAI) o della Società speleologica italiana (SSI) sono iscritti di diritto nell'albo regionale, previa domanda da presentarsi, a pena di decadenza, alla giunta regionale, assessorato al turismo, entro sei mesi.</p> <p style="text-align: center;">Art. 19. <i>Abrogazioni</i></p> <p>1. Con la presente norma è abrogata la legge regionale 2 maggio 1980, n. 28.</p> <p style="text-align: center;">Art. 20. <i>Norma finanziaria</i></p> <p>1. Ai componenti la commissione sono corrisposti, se dovuti, i gettoni di presenza, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio</p>	<p>di cui alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 15, e alla legge regionale 21 giugno 1978, n. 31, compatibilmente con lo stanziamento disponibile nel capitolo 11425 assegnato alla direzione turismo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 21. <i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione Abruzzo. La presente legge regionale sarà pubblicata nel <i>Bollettino ufficiale</i> della Regione.</p> <p>È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.</p> <p style="text-align: center;">L'Aquila, 11 agosto 2004</p> <p style="text-align: center;">PACE</p> <p>04R0637</p>
---	--

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407049/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 1 2 1 1 *

€ **1,60**